

## CLXVIII.

## 2ª TORNATA DI VENERDÌ 7 LUGLIO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

## INDICE.

|   | Pag.    |
|---|---------|
| <b>Congedi</b> . . . . .  | 7612    |
| <b>Verifica di poteri:</b>  |         |
| Proclamazione del deputato Beghi . . . . .  | 7612    |
| Convalidazione dell'elezione del deputato Italo Rosa . . . . .                        | 7612    |
| Convalidazione dell'elezione del deputato Pancamo:                                    |         |
| GRONCHI . . . . .   | 7612    |
| PRESIDENTE . . . . .  | 7613    |
| Convalidazione dell'elezione del deputato Selmi.                                      |         |
| <b>Domanda di autorizzazione a procedere contro</b>                                   |         |
| il deputato Garosi ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .                                      | 7613    |
| <b>Proposta di legge (Presentazione):</b>   |         |
| ACERBO ed altri: Costruzione ed esercizio della ferrovia Teramo-Capitignano . . . . . | 7613    |
| <b>Dimissioni dei deputati Finzi e Casalicchio:</b>                                   |         |
| PRESIDENTE . . . . .  | 7613    |
| CARUSI . . . . .  | 7613    |
| PHILIPSON . . . . .   | 7613    |
| BONARDI . . . . .   | 7613    |
| MAFFI . . . . .   | 7613    |
| MATTEI-GENTILI . . . . .  | 7614    |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .                                  | 7614    |
| Sono respinte.  |         |
| <b>Interrogazioni:</b>  |         |
| Mulvi per costruzione di fabbricati rurali in provincia di Benevento:                 |         |
| CONGIU, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .                                     | 7614    |
| PASCALE . . . . .   | 7615    |
| Conflitto del 30 aprile a Andria:   |         |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .                                  | 7616    |
| CARADONNA . . . . .   | 7618-22 |
| VELLA . . . . .   | 7619    |
| MARINO . . . . .  | 7622    |
| <b>Proposta di legge (Svolgimento e presa in considerazione):</b>                     |         |
| Costituzione in comune autonomo delle borgate di Canneto e frazioni annesse:          |         |
| TOSCANO . . . . .   | 7623    |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .                                  | 7623    |

|  | Pag.                               |
|--|------------------------------------|
| <b>Disegni di legge (Approvazione):</b>  |                                    |
| Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri . . . . .  | 7624                               |
| Conversione in legge, con un'aggiunta approvata dal Senato, del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, e il Regio decreto 1° settembre 1919, numero 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina . . . . . | 7624                               |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>   |                                    |
| Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna:   |                                    |
| PRESIDENTE . . . . .   | 7625-27-30-33-35-36-39-40-42-48-51 |
| CANEVARI . . . . .   | 7626-33-39                         |
| VALENTINI ETTORE . . . . .   | 7626-28-43                         |
| DRAGO, <i>relatore</i> . . . . .   | 7626-27-28-31-33-40-43-45-51       |
| BERTINI, <i>ministro</i> . . . . .   | 7626-27-34-36-43                   |
| GIAVAZZI . . . . .   | 7627-39-44-51                      |
| MAJOLO . . . . .   | 7627-30-34-51-52                   |
| MEDA . . . . .   | 7627-41-43                         |
| NOBILI . . . . .   | 7628-29-32-49-50                   |
| SARROCCHI . . . . .  | 7629-46                            |
| CAETANI . . . . .  | 7632-40                            |
| PECORARO . . . . .   | 7633                               |
| ALDISIO . . . . .  | 7633                               |
| GIUFFRIDA . . . . .  | 7634-36                            |
| PRESUTTI . . . . .   | 7635-51                            |
| PIEMONTE . . . . .   | 7635-38                            |
| MODIGLIANI . . . . .   | 7636-40-41-44-45-50                |
| FRANCESCHI . . . . .   | 7637                               |
| BOSI . . . . .   | 7642                               |
| MICHELI . . . . .  | 7644-46-49                         |
| ALESSIO . . . . .  | 7647                               |
| MAURO FRANCESCO . . . . .  | 7647-49-50                         |
| PUCCI . . . . .  | 7651                               |
| CARNAZZA GABRIELLO . . . . .   | 7652                               |
| <b>Disegni di legge (Presentazione):</b>   |                                    |
| ROSSI TEOFILO: Conversione in legge di Regi decreti . . . . .  | 7622                               |
| ANILE: Conversione in legge di decreti-legge . . . . .   | 7625                               |

|  | Pag. |
|--|------|
| <b>Relazione (Presentazione):</b>  |      |
| CIAPPI: Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1919, recante provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione . . . . .  | 7652 |
| <b>Votazione segreta (Risultato):</b>  |      |
| Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri . . . . .  | 7654 |
| Conversione in legge, con un'aggiunta approvata dal Senato, del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, e Regio decreto 1º settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina . . . . . | 7654 |
| Autorizzazione della spesa di lire 54 milioni e 620,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici . . . . .  | 7654 |
| Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra . . . . .   | 7654 |
| Modificazioni al testo unico (delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, Libro III, parte III. . . . .  | 7654 |
| Provvedimenti per il trasferimento nel Palazzo Reale di Napoli della biblioteca nazionale e della biblioteca San Giacomo di detta città . . . . .  | 7654 |

La seduta comincia alle 15.

ACERBO, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Rossi Cesare, di giorni 8; Musatti, di 4; Trozzi, di 5; per motivi di salute, gli onorevoli: Farioli, di giorni 7; Paleari, di 15; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Sitta, di giorni 6; Orano, di 7; Bacci Felice, di 3.

(Sono conceduti).

#### Verifica di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella odierna seduta, in seguito a rettificato computo dei voti nei risultati elettorali del Collegio di Padova, ha deliberato di attribuire

un nuovo quoziente alla lista « Falce, martello e libro » e di proclamare per tale quoziente l'onorevole Galileo Beghi.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione, avvertendo che da oggi decorrono i 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

In conseguenza poi dell'annullamento della elezione dell'onorevole Piccinato, nel Collegio stesso, la Giunta delle elezioni ha verificato che il quoziente vacante spetta alla lista « Scudo crociato » e quindi ha deliberato di proporre alla Camera la convalidazione della elezione dell'onorevole Italo Rosa.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

La Giunta delle elezioni, infine, nella tornata del 6 corrente, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei deputati sotto elencati, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Stato e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni degli onorevoli Pancamo, per il collegio di Girgenti, Selmi per il collegio di Udine.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Non per fare perdere altro tempo alla Camera, nè per prendere comunque un atteggiamento che possa essere qualificato come ostruzionistico, ma per dichiarare con molta lealtà il nostro atteggiamento, ho chiesto di parlare sulle comunicazioni della Giunta delle elezioni nei riguardi dell'onorevole Pancamo. Il nostro atteggiamento è stato coerente, sia nella Giunta delle elezioni che nella Camera.

Abbiamo fatto una questione giuridica e una questione morale. La questione giuridica può essere opinabile e discutibile; la questione morale, secondo noi, è di una chiarezza che ci imponeva l'atteggiamento che abbiamo coerentemente assunto. Ed è questa, che essendovi stati dei fondati motivi per ritenere che la lista che viene ad avvantaggiarsi di un ottavo quoziente avrebbe avuto ragione di essere inficiata, per il modo con cui essa condusse le elezioni nella circoscrizione, noi ritenevamo che non dovesse costituirsi una specie di premio, sia pure per tutte le ragioni giuridiche che l'onorevole Giunta ha esposto, assegnando ad essa il quoziente che è mancato nella circoscrizione per l'annullamento della lista dell'onorevole Vecchio Verderame.

Ecco per quali ragioni intendiamo oggi non mutare atteggiamento, e desideriamo che sia chiaro che noi non ci associamo alla presa in atto di queste conclusioni della Giunta delle elezioni.

**PRESIDENTE.** Onorevole Gronchi ella non fa alcuna proposta?

**GRONCHI.** Nessuna proposta.

**PRESIDENTE.** Allora delle conclusioni della Giunta deve prendere atto il Presidente.

Do atto, quindi, alla Giunta della sua comunicazione riguardante le elezioni dei deputati Pancamo e Selmi, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

#### Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della giustizia ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Garosi pel delitto di apologia di reato commesso quale gerente del giornale *L'azione comunista*.

Sarà stampata, distribuita e inviata alla nona Commissione.

#### Annunzio di una proposta di legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Acerbo ed altri hanno presentato una proposta di legge per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Teramo-Capitignano.

Avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata e trasmessa alla Commissione per le comunicazioni.

#### Dimissioni dei deputati Finzi e Casalicchio.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Camera una lettera dell'onorevole Finzi, ed un'altra dell'onorevole Casalicchio.

Quella dell'onorevole Finzi è la seguente:

« Non volendo sanzionare con la mia presenza in Parlamento, l'ingiusto deliberato della Camera nei riguardi dell'elezione a deputato del collega Piccinato, ho l'onore di rassegnare il mandato politico conferitomi nelle ultime elezioni, presentandoLe quindi le mie dimissioni da deputato. Con riconoscenza e deferente ossequio obbl.mo

« ALDO FINZI ».

Quella dell'onorevole Casalicchio è la seguente:

« Dopo quanto è avvenuto nei riguardi della contestazione delle elezioni della circoscrizione Padova-Rovigo rassegno le mie dimissioni da deputato.

Con ossequio

« CASALICCHIO ».

**CARUSI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARUSI.** Propongo che la Camera, mantenendo una vecchia consuetudine, respinga le dimissioni presentate dai colleghi onorevoli Finzi e Casalicchio senza entrare in merito.

**PHILIPSON.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PHILIPSON.** Le dimissioni degli onorevoli Finzi e Casalicchio sono state motivate da un apprezzabile sentimento di solidarietà verso il compagno di lista.

Sono certo che la Camera, che già convalidò con voto unanime gli onorevoli Finzi e Casalicchio, vorrà anche oggi mostrare la sua fiducia ai nostri valorosi colleghi, di cui uno, l'onorevole Finzi portò su Vienna le ali ardite della nostra flotta aerea.

E non è il caso che io ricordi i precedenti parlamentari che si hanno per casi simili e che hanno sempre confermata questa costante giurisprudenza. L'onorevole Finzi e l'onorevole Casalicchio sono tali nobili figure che son certo che la Camera, che la scorsa settimana unanime dimostrò di voler approvare la loro convalida, vorrà anche oggi dare questo segno di stima a questi colleghi, a qualunque parte appartengano.

**BONARDI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONARDI.** Avevo domandato la parola per fare la stessa proposta del collega onorevole Carusi. Non entro nel merito della motivazione delle dimissioni dell'onorevole Finzi, del quale apprezziamo i meriti patriottici e il carattere, ma ritengo che, non solo in conformità alle consuetudini ormai ricevute dal Parlamento, ma anche in omaggio alla convinzione, che reputo comune, essere giusto che qui tutti i partiti abbiano la rappresentanza designata dalla volontà elettorale, la Camera, senza discutere le ragioni per cui gli onorevoli Finzi e Casalicchio hanno creduto di dimettersi, respingerà queste dimissioni.

**MAFFI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAFFI.** Ho domandato la parola, ma non mi arrogo di rappresentare alcun altro

che me stesso. Ognuno potrà poi dichiarare se e in quanto aderisce alla mia tesi.

La Camera ha delle consuetudini, ma non è detto che le consuetudini debbano diventare leggi che non ammettano eccezione. Se fosse stabilito che per consuetudine costante diventata legge si debbano respingere le dimissioni presentate per ragioni morali, le dimissioni presentate sotto tale veste diventerebbero una turpe commedia, e l'accettazione incondizionata di questa consuetudine riverserebbe il discredito sulle stesse ragioni morali che hanno determinato le dimissioni.

Io non entro a giudicare l'atto che è stato origine della presentazione delle dimissioni. La Camera ha emesso su quell'argomento il suo parere. Ora, io credo che la Camera, che ha dato questo giudizio debba ritenere che queste dimissioni non vogliono significare altro che una sanzione al legittimo operato della Camera.

Perciò onorevoli colleghi, per il rispetto che io ho di ogni atto che si compia in buona fede e per stabilire un precedente in mezzo a tanti segni di infrollimento delle consuetudini politiche, per cui noi siamo sostenitori delle nostre reciproche comodità e non già assertori dei duri compiti che ci provengono dal mandato legislativo, mi dichiaro favorevole a che queste dimissioni vengano rispettosamente e coerentemente accettate. (*Commenti*).

MATTEI-GENTILI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEI-GENTILI. Noi di questa parte della Camera, senza entrare nel merito della motivazione presentata dagli onorevoli Finzi e Casalicchio, poichè su questa avremmo da fare le più ampie riserve, ci associamo alla proposta dagli onorevoli Caruso, Philipson e Bonardi che siano respinte le loro dimissioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario per l'interno. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro che il Governo si astiene da questa votazione.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta degli onorevoli Caruso, Philipson e Bonardi perchè siano respinte le dimissioni dell'onorevole Finzi.

(*È approvata*).

Metto a partito la proposta degli stessi onorevoli Caruso, Philipson e Bonardi per-

chè siano respinte le dimissioni dell'onorevole Casalicchio.

(*È approvata*).

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole Pascale, al ministro dell'agricoltura, « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, affinchè la provincia di Benevento possa avvalersi delle concessioni di cui al decreto 2 ottobre 1921, n. 1332, col quale si agevolava la concessione di mutui per la costruzione di fabbricati rurali, considerato che nessun Istituto bancario della provincia ha ritenuto opportuno di assumere la concessione di detti mutui; e se non creda autorizzare Istituti di emissione ed Istituti bancari di altre province, che già fanno tali operazioni, per non frustrare l'iniziativa di quella cattedra di agricoltura, la quale spiegò attiva propaganda alla diffusione del decreto, in modo che molti agricoltori s'indussero ad avanzare domande, coi relativi progetti già approvati dal Genio civile per la costruzione di case coloniche ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha facoltà di rispondere.

CONGIU, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Con l'articolo 28 della legge 30 agosto 1921, n. 1177 che reca provvedimenti per la disoccupazione, furono stanziati 2 milioni nel bilancio del Ministero di agricoltura come contributo agli interessi per la costruzione di case coloniche, da effettuarsi colle modalità da stabilire in apposito regolamento.

E con regolamento di cui al Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1332 furono precisamente dettate all'articolo 1 le modalità con le quali si sopperiva al contributo nell'interesse della costruzione di case coloniche.

Malgrado la benemerita Cattedra ambulante di Benevento abbia dato luogo ad una attiva propaganda per la conoscenza di queste disposizioni legislative, da Benevento non venne alcuna domanda per il collocamento di questi crediti, e contemporaneamente anche da altre parti del Mezzogiorno non vi fu alcuna domanda.

Di fronte a questo stato di cose per il quale gli intendimenti del Governo non poterono avere la loro seria applicazione, il medesimo ha pensato di ottenere dei provvedimenti per i quali questo credito potesse essere attuato. E difatti, ha fatto delle speciali trattative col Banco di Napoli perchè



venisse istituita una sezione per il Credito agrario, ed ho cercato di ottenere l'autorizzazione di altri Istituti per compiere nel Mezzogiorno le operazioni di cui sopra.

Il progetto di legge è già pronto; abbiamo domandato l'assenso del Ministero del tesoro, che speriamo non venga a mancare; e quindi gli intendimenti abbastanza lodevoli dell'egregio interpellante saranno prontamente soddisfatti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pascale ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**PASCALÉ.** Sebbene implichi una recisa promessa, non può dirsi soddisfacente la risposta che il sottosegretario all'agricoltura si è compiaciuto fornire prescindendo dallo spirito e dalla finalità che ispira la legge.

In questi giorni deputati e ministro hanno affermato e ripetuto in Parlamento che è dall'agricoltura che scaturisce la fonte precipua dell'energia e della ricchezza del paese.

Ormai è sfatata la leggenda che il bel suolo italico sia per se stesso il più proficuo ed il più ubertoso. È mestieri invece che quel suolo diventi sempre più produttivo non solo col lavoro incessante e poderoso dell'agricoltore, ma altresì coll'ausilio intelligente, assiduo e razionale da parte del Governo.

Uno dei problemi, che maggiormente incombono sul Mezzogiorno e che intima mente si connette all'economia agraria, è senza dubbio quello inerente alla costruzione delle case coloniche.

Economati e competenti in materia agricola con la parola e con gli scritti hanno posto in evidenza l'assoluta mancanza di case coloniche ed il conseguente danno, che da tanta inerzia è derivato e deriva allo sviluppo agricolo.

Basta ricordare la relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali, di cui fu relatore Oreste Bòrdiga. Ben vero che quella relazione si riferisce agli anni 1907 e 1908; ma non men vero che da allora l'assillante problema non accenna a trovare una soddisfacente risoluzione.

Da allora si accentuano la grande penuria e la mancanza di case coloniche, allontanando ognora più il contadino dalla campagna ed obbligandolo, molto prima di sera, a ritornare nel meschino tugurio sito nell'abitato.

Ciò non solo non affeziona il contadino alla terra, ma genera non esiguo sperpero di tempo e di energie, sottratto all'economia agraria.

Soltanto nel 2 ottobre 1921 intervenne il decreto, ispirato a favorire la costruzione di case coloniche.

Quel decreto può riassumersi così:

Gl'Istituti di credito, previa richiesta ed autorizzazione da parte del Ministero, possono concedere mutui agli agricoltori, diretti alla costruzione ed all'ampliamento di case, stalle e magazzini. La durata del mutuo è di 25 anni ed il Governo concorre al pagamento degli interessi nella misura che il ministro verrà normalmente determinando.

Sin oggi il ministro ha autorizzato i seguenti istituti di credito per la concessione di mutui, Casse di risparmio di Novara, di Verona, di Reggio Emilia, di Piacenza, di Tortona, di Macerata, di Ascoli Piceno, di Roma, di Cosenza, di Magliano, di Offida, Monti di Pietà di Padova e Faenza; Banche popolari cooperative di Tarcento e Legnano; Banca di agricoltura di Reggio Emilia.

Per essi si corrispondono oltre due milioni per concorso d'interessi. Tali Istituti sono tutti dell'Italia settentrionale e centrale.

Nessuna provincia del Mezzogiorno trovasi in condizione di avvantaggiarsi delle disposizioni del cennato decreto, emanato soprattutto per far sorgere e diffondere le case coloniche in regioni ove il contadino, fattore indispensabile della produzione agraria, o non trova abitazioni nelle campagne, ove pur spende le maggiori e migliori sue energie, ovvero è costretto a vivere in abituri trogloditici!

Il sottosegretario osserva che nessuna Banca della provincia di Benevento, nè delle altre del Mezzogiorno hanno chiesta l'autorizzazione ad esercitare tale specie di credito.

Ma ove sono nelle nostre provincie Istituti di credito, che sono in grado di poter impegnare i loro non eccessivi capitali per 25 anni e ad un tasso, annualmente fissato dal Ministero, che potrebbe essere anche inferiore a quello corripoato ai singoli depositanti?

Conseguenza unica e dolorosa. Dalla legge, ispirata maggiormente allo scopo di ovviare le così protratte e dannose condizioni agricole del Mezzogiorno, non scaturisce alcun vantaggio proprio al Mezzogiorno.

Occorre, adunque, dare obbligo ed autorizzazione ai due grandi Istituti di emissione — Banco di Napoli e di Sicilia — in cui le operazioni di credito agrario sono accentrate ed assorbite, di concedere i mutui consentiti dalla legge 2 ottobre 1921.

È solamente così che moderne ed ampie case coloniche, sostituendosi agli attuali lontani tuguri, nei quali si annidano le insidie funeste contro l'igiene e la morale, potranno apprestare conforto all'affaticata vita del nostro così sobrio, laborioso lavoratore de' campi. Il sottosegretario afferma che accederà, con apposita legge in preparazione, ai nostri voti. Ed è tempo che gl'interessi del Mezzogiorno non siano oltre trascurati, quando il Governo per le così dette case popolari ha erogato oltre due miliardi e 200 milioni (*Applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Seguono, su uno stesso argomento, le interrogazioni degli onorevoli:

Caradonna, al ministro dell'interno, « sulle violenze socialiste perpetratesi in Andria durante il 1º maggio e sull'aggressione proditoria avvenuta il 30 aprile in danno di quel segretario della sezione fascista ».

Vella al ministro dell'interno, « sulla situazione della pubblica sicurezza in provincia di Bari e specialmente in Andria, Minervino, Spinazzola, Bitonto e Barletta ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

**CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Le condizioni della provincia di Bari e sopra tutto di Andria sono gravemente turbate dall'acuirsi della lotta municipale tra fascisti e socialisti.

Queste due interrogazioni dell'onorevole Caradonna da una parte, e dell'onorevole Vella dall'altra, riflettono avvenimenti non gravi del 1º maggio; ma dopo il 1º maggio, come già ha fatto osservare l'onorevole Caradonna, gli avvenimenti si sono aggravati per nuovi fatti accaduti.

In Andria detiene il potere municipale da parecchi anni il partito socialista. Gli amministratori danno prova di grande giudizio, la massa dei contadini è buona, perchè, conquistata ormai la terra, vuol trovare soltanto tranquillità e pace. Ma gli affiliati del partito al potere credono di sostenerlo e di puntellarlo meglio con atti di eccesso.

Il 1º maggio il partito socialista aveva fatto inscenare sulle mensole della luce elettrica delle bandiere rosse.

Il segretario del Fascio richiese al comune di mettere sulle mensole di via Cavour delle bandiere tricolori...

**CARADONNA.** Ma questo avvenne il 30 aprile, non il 1º maggio. (*Rumori all'estrema sinistra*).

**CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** L'onorevole Caradonna ha ragione: questi fatti avvenivano il 30 aprile, non il 1º maggio; ecco la rettifica che egli domanda e che io faccio subito, dato che egli utilmente l'avrebbe fatta al mio posto.

Dunque questi fatti avvennero il 30 aprile. La mattina di quel giorno si erano messe sulle mensole della luce elettrica delle bandiere rosse. Il segretario del Fascio chiese che fossero issate delle bandiere tricolori.

Per tale fatto il segretario del Fascio fu aggredito, percosso e ferito.

Nel pomeriggio del 30 aprile (non il primo maggio, onorevole Caradonna, ma questo non sposta nulla), fu fatto scoppiare un petardo presso la sede del Fascio. Uscirono i fascisti, i quali furono accolti a colpi di rivoltella, che disgraziatamente ferirono una gentile signorina di passaggio. I carabinieri, che accorsero alla loro volta, furono malmenati. Ad uno di essi fu tolto anche il moschetto.

Questo accadeva il 30 aprile.

Il 1º maggio trascorse più o meno tranquillamente.

Più gravi furono gli avvenimenti avvenuti posteriormente. Il 3 giugno, alla casa di certo Petruzzelli Nicola, fascista, si tentò di appiccare il fuoco. Furono tirati anche dei colpi di fucile innocuamente. Lo stesso Petruzzelli Nicola, la mattina del 1º luglio, attraversando in carrozza, insieme con un amico, certo Marchio, le strade di Andria, fu fatto segno a cinque colpi di rivoltella. Il Marchio rimase incolpevole; ma il Petruzzelli venne ferito mortalmente e morì poco dopo. Tale fatto generò ulteriori avvenimenti, perchè da esso nacque l'acuirsi delle ire dei fascisti, i quali cominciarono alla spicciolata a radunarsi in Andria.

Quali sono gli avvenimenti dopo il 1º luglio? Il 4 luglio si tentò di dare l'assalto alla Camera del lavoro. Il Governo, avvertito precedentemente, aveva dato le disposizioni più rigide alla pubblica sicurezza, di mantenere a qualsiasi costo l'ordine con la maggiore imparzialità. Si tentò dunque di assaltare la Camera del lavoro. La forza pubblica, che era a guardia, mentre faceva ressa contro i dimostranti, non potè, o non seppe impedire — lo vedremo da un'inchiesta in corso — che alcuni dimostranti, cinque di numero, attraversando un cortile, penetrassero nella Camera del lavoro, tentando di bruciare le suppellettili e parte delle carte che ivi si trovavano.

Lo stesso giorno i fascisti tentarono ugualmente di assaltare il comune. Qui vi era forza pubblica in difesa. I fascisti riuscirono a mettere ad una finestra il tagliar-detto, che venne tolto poco dopo.

Intanto il prefetto aveva avvertito l'una e l'altra parte che egli non avrebbe accettato le dimissioni dei pubblici amministratori, perchè coatte, e intendeva che l'Amministrazione riprendesse il potere; perciò il sindaco si recò sul comune per riprendere il suo ufficio. Fu questa la occasione di una gravissima dimostrazione contro l'amministrazione comunale alla quale la forza pubblica dovette resistere, e malauguratamente si ebbero ferimenti. Furono feriti in quel rincontro il commissario di pubblica sicurezza Gabellone, alcuni agenti della forza pubblica, molti fascisti. Di socialisti non fu ferito nessuno, perchè non intervennero in quella dimostrazione.

Occorre dire a questo punto che anche fra i socialisti si ebbe a verificare un grave fermento per l'arresto del segretario della Camera del Lavoro, ritenuto mandante nell'omicidio del Petruzzelli.

Questi sono gli avvenimenti del giorno quattro; ma il cinque possiamo per fortuna assicurare la Camera che gli avvenimenti migliorarono per la tranquillità pubblica, in quanto che il comune è stato ripreso dalla forza pubblica, come doveva essere, la città è stata sgombrata da coloro che erano venuti di fuori. Fino a ieri non rimanevano che circa un centinaio di forestieri, ma le assicurazioni del prefetto erano che per ieri sera la città sarebbe stata sgombrata e sarebbe tornata allo stato normale.

Quale è stato il contegno del Governo? Certo da una parte e dall'altra si tenterà d'inveire contro il Governo. Ora io darò conto delle disposizioni che abbiamo dato in questa occasione, e credo, leggendo le nostre disposizioni nel loro testo, che la Camera potrà dare un giudizio equo ed adeguato all'occasione.

Primo telegramma 5 corrente al prefetto: « Preoccupante condizione Andria richiede tutta sua energia ».

E qui è da notare che ci riferiamo al giorno precedente, perchè gli avvenimenti dello stesso giorno 5 allora non erano preveduti nel telegramma, che costituiva il primo atto di intervento.

« Voglia con tutta energia disporre il rimpatrio coatto forestieri, vietare assembramenti vie, ordinare chiusura esercizi dopo ore 20.

« Di accettazione dimissioni pubblici amministratori non è a parlare quando dimissioni sono coatte. Spiegamento mezzi legali non deve impedire di fare passi concilianti presso parti in contesa per ricondurle sulla via delle civili competizioni ».

Secondo telegramma:

« Mentre Ministero provvede invio ulteriori richiesti rinforzi, precisamente 250 carabinieri, e 250 guardie regie, raccomando a Vostra Signoria la più energica azione, sia per impedire che gravi condizioni Andria abbiano dolorose ripercussioni altri centri codesta provincia, sia per ricondurre gradatamente ma sollecitamento Andria la calma, ristabilendovi la vita normale.

« È necessario perciò che da Andria siano allontanati tutti i fascisti colà convenuti dal di fuori, che si proceda con rigore in confronto di coloro che sono responsabili di reati, e infine che il municipio, arbitrariamente occupato, sia fatto sgombrare dagli occupanti e ridato ai legittimi rappresentanti del comune. Attendesi pronta assicurazione, mentre avvertesi che parte questa sera per costà Ispettore generale P. S. cav. d'Orazi ».

Ora, onorevoli colleghi, la lotta che là si combatte sotto specie politica è lotta semplicemente municipale per la conquista del potere locale. Il Governo non può non avere che un solo dovere in queste condizioni: essere estraneo alle parti in contesa e garantire niente altro che l'applicazione della legge.

I cittadini, i quali hanno da far lamento contro le pubbliche amministrazioni, sanno le vie legali: ricorrere al Governo, il quale provvede onestamente e sollecitamente in tutti i casi.

Si dice che il Governo sia restio a sciogliere amministrazioni comunali.

Questo è vero: il Governo è restio a sciogliere amministrazioni comunali, quando lo scioglimento delle amministrazioni comunali non può avere che obiettivi di partito o di passioni politiche, ma il Governo non è restio a sciogliere amministrazioni comunali, quando agiscono male o male provvedono alle pubbliche necessità.

Si abbia soltanto fiducia nel Governo. I cittadini si debbono persuadere che la legge non la possono fare con le loro mani all'infuori e contro il Governo.

Questa è la linea di condotta che noi applichiamo costantemente nella pratica, e crediamo di non errare, ritenendo che questa è la vera teoria moderna e democratica. (Approvazioni — Commenti).

PRESIDENTE. L'onorevole Caradonna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARADONNA. L'abilità del sottosegretario di Stato per l'interno onorevole Casertano nel rispondere alle quotidiane interrogazioni diventa sempre più sorprendente. Egli riesce, attraverso la esposizione dei fatti, a evitare di dire tutti quei piccoli episodi, che da una parte o dall'altra, possono creare dei dissapori o delle proteste.

Io questa volta mi debbo dichiarare insoddisfatto della narrazione e delle assicurazioni in forma più vivace e per ragioni che andrò esponendo e che sono di una gravità eccezionale.

La situazione di Andria deve essere presa in esame, giacchè costituisce terreno di facile indagine per quella che è stata la genesi del fascismo e la funzione sociale che il fascismo ha ancora in Italia.

Mi spiego. In Andria sono avvenute durante il 1919-1920 delle invasioni, delle prepotenze; vi fu perfino un attentato al segretario della sezione del partito popolare. Ma, senza riandare a tempi lontani, riportiamoci a tempi più vicini. Sorse il fascio di combattimento composto di dieci o dodici giovani studenti, quasi tutti reduci di guerra, figli delle migliori famiglie di Andria. (*Rumori — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Ebbene: dal giorno in cui costoro hanno avuto l'audacia di costituirsi in sezione del partito fascista, sono stati fatti segno alle vessazioni più continue fino al punto, che da due mesi, e l'onorevole Vella me ne deve dare atto, come l'onorevole sottosegretario dell'interno, non faccio che pregare l'onorevole Vella e l'onorevole sottosegretario di invitare i loro amici di Andria a smetterla con quel sistema di propaganda, la quale in questi ultimi tempi ha assunto un carattere oltremodo violento, fino al punto di aizzare, proprio apertamente, la folla contro costoro.

Malgrado i miei inviti si è continuato a dipingere i fascisti come schiavisti, come le guardie bianche... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Riportiamoci sempre ad Andria, e preoccupiamoci delle conseguenze che le nostre parole possono portare nel paese in questo momento.

È da parecchio, dunque, che io pregavo l'onorevole Vella per quei giovani. Inutilmente. Il diapason della stampa diventava sempre più violento, fino al punto che ci fu un articolo ultimamente, in *Battaglie sindacali*: intitolato « Campane a stormo », che io non starò qui a rileggere,

perchè l'ho rimesso nelle mani del procuratore del Re, il quale non so perchè non ha ancora agito contro gli autori di quell'articolo, mentre si è reso tanto zelante altre volte in casi più lievi contro fascisti.

Sta di fatto che il 30 aprile il segretario del Fascio fu fatto segno a odioso attentato. Fu proditoriamente aggredito e ferito. Il primo maggio furono continue provocazioni ed aggressioni. Ma il fatto straordinario sta in questo che il giorno dopo il ferimento del Terlizzi venivano immediatamente assunti nella molto comoda funzione di sorveglianti ad alcuni lavori proprio i due autori del ferimento da parte degli amministratori comunali. (*Commenti*).

*Una voce a destra.* Premio agli assassini!

CARADONNA. Era noto nel paese che era stato promesso un premio vistoso in denaro a chi avesse ammazzato uno dei membri del direttorio del Fascio. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Questo avrebbe dovuto risultare anche al vice questore inviato sul posto a dirigere le sorti della pubblica sicurezza, come è risultato a me sino dal primo giorno in cui ho messo piede in Andria. In Andria era stata inviata una grande quantità di carabinieri agli ordini di un vice questore in seguito ai fatti del 30 aprile, del 1º maggio e del 26 maggio, quando si è sparato ripetutamente da un locale municipale e cioè dalla sede del dazio consumo contro un gruppo di fascisti, ferendo parecchi di costoro ed una signorina.

Il vice questore è andato colà ed invece di procedere sicuramente contro i detentori di armi, contro gli autentici delinquenti, su denuncia motivata e scritta, non ha fatto che telefonare al prefetto di Bari dicendo: « Il fenomeno fascista si riduce a pochi ragazzi che ho messo a posto con due scappellotti ». Si è visto subito il risultato di questa politica: malgrado il ritorno apparente alla calma in Andria è stato possibile ad uno che era stato già colpito da mandato di cattura operare l'assassinio del Petruzzello, in pieno giorno con premeditazione, in una via principale.

VELLA. Non è un organizzatore, non è un socialista, ma è un privato.

CARADONNA. Queste le condizioni della pubblica sicurezza in Andria, malgrado la mia interrogazione di due mesi fa, malgrado quello che ho detto al prefetto di Bari e all'onorevole sottosegretario di Stato. E allora se queste sono le assicurazioni che ci vengono dal Governo, noi domandiamo se la

nostra vita dobbiamo pensare a tutelarla noi stessi. (*Approvazioni a destra*).

Queste sono le terribili responsabilità del Governo. E noi oggi, reclamando al Governo, non vogliamo negare al Partito socialista il diritto di conquistarsi la maggioranza, ma domandiamo che il Partito socialista si faccia rappresentare da compagni più onesti di quelli che oggi amministrano la cosa pubblica in Andria.

L'ex-sindaco dottor Mazzoni, il giorno in cui si è insediato nel comune, da uomo onesto, ha creduto di dover separare la sua figura da quella dei suoi compagni, e siccome gli altri compagni non volevano accedere ai suoi criteri amministrativi (non entro in dettagli perchè gli elementi sono già nelle mani del Commissario prefettizio che sta a inquisire ad Andria), si allontanò dalla città.

Certo è questo: che noi, da parecchio tempo, ad anche il Partito popolare, il quale può dissentire da quello che sono i nostri metodi, ma certo forse ha maggiori elementi di noi a carico di quegli amministratori, in quanto disponeva della minoranza consiliare al comune, noi dico, abbiamo segnalato le deficienze e vogliamo solo che si inquisisca a carico di questi amministratori, e se risultano vere le gravissime colpe che abbiamo segnalato, vogliamo che essi siano deferiti alla autorità giudiziaria, senza che si operi nessun salvataggio, come si comincia a fare. Perchè il giorno in cui cominceremo ad avere la riprova che il Governo vuol mantenere ancora in Andria il dominio di quei pochi delinquenti che non meritano, nemmeno il nome di socialisti... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Avete pubblicato dei manifesti cercando di far credere che gli assassini del Petruziello non sono che coloro che avevano rancori personali contro di lui. Bisogna tener conto che molti altri attentati sono stati fatti ai dirigenti del fascio. Se si tiene conto che tutti questi attentati non hanno avuto conseguenze letali, non certo per volontà degli elementi agenti, ma per fatalità di cose, dobbiamo ritenere che l'episodio Petruziello non sia che l'epilogo doloroso di un sistema di violenze. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Ho già detto che era stato promesso un premio a colui che avesse ucciso uno dei dirigenti della sezione fascista di Andria. Considerando che il Petruziello nel momento in cui è stato aggredito era in compagnia di Lorenzino Marchio segretario della sezione fascista, bisogna concludere che i colpi erano stati diretti contro di lui e da gente che era

colpita già da mandati di cattura che non si eseguono.

Noi abbiamo dimostrato che con 50 fascisti, giacchè tanti erano i congressisti venuti ad Andria non per fare violenza, ma per i lavori del Congresso provinciale e per rendere omaggio alla salma di Petruziello (mentre a Milano si aspettarono otto giorni per fare il trasporto di un comunista per permettere a tutti i comunisti di venire da tutte le parti d'Italia), abbiamo riscattato il paese dalla prepotenza di pochi, e senza commettere violenze e ci siamo limitati ad accompagnare il nostro compagno in mesto ed ordinato corteo. Purtroppo le responsabilità del Governo circa i fatti di Andria sono gravissime. Voglio augurarmi che non si continuerà in questo sistema di debolezze.

Quando l'intera popolazione ha visto che finalmente c'era gente capace di capitanare questo movimento di riscossa si è accodata unanime ed abbiamo visto sfilare migliaia e migliaia di persone a seguito dei nostri gagliardetti.

Vogliamo completa luce e perciò è necessario che ordinate l'allontanamento di quel segretario comunale persona sospetta che tenta già di operare il salvataggio di quelli che erano stati i suoi compagni di ruberia in tutta l'amministrazione della cosa pubblica.

Vogliamo che siano deferiti all'autorità giudiziaria coloro a carico dei quali risultano gravi responsabilità. Se questo non sarà fatto, onorevole Casertano, il Governo subirà le conseguenze di tutto quello che potrà accadere. (*Applausi a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Vella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VELLA. Sarò molto sereno, perchè i fatti così come li andrò a ricostruire rettificeranno non poche delle affermazioni dell'onorevole Caradonna. Non solo la mia interrogazione, ma anche quella dell'altro interrogante furono presentate più di due mesi or sono il che dimostra quanto la situazione di Andria era prevedibile e come con una politica intelligente e saggia si sarebbero potuti evitare i gravissimi incidenti di questi giorni. Devo richiamare intanto la Camera su quello che è la situazione politica in Andria.

Andria è una vecchia laboriosa e produttiva città di 70 mila abitanti, che ha più di trenta o quaranta mila operai braccianti contadini che sono stati da oltre venti anni educati alla scuola socialista, da un uomo che lei, onorevole Caradonna, ha pubblicamente

elogiato, Nicola Barbato, educati cioè ad un senso di equilibrio e di disciplina forse come pochi in Italia. Questo proletariato di Andria da dieci anni detiene il comune socialista. Contro questo comune molte inchieste si sono fatte, molte denunce si sono presentate, ma mai si è potuto venire a delle conseguenze ed a uno scioglimento più volte da voi chiesto.

Ricordo alla Camera che nelle elezioni del 1919 i socialisti riportarono cinquemila voti contro appena mille voti dati all'opposizione; mille ai popolari e mille ai ministeriali. Nel 1921, onorevole Caradonna, il partito socialista ad Andria riportava ancora, nonostante la tempesta fascista, cinquemila voti contro duemila degli indipendenti, contro appena 139 voti dati al partito dell'onorevole Caradonna. (*Vivi rumori — Interruzioni a destra*).

Dal 1921 ad oggi, ad Andria non è successo nulla di grave, anzi è stato l'unico centro che ha mantenuto una tranquillità assoluta. (*Interruzioni a destra*).

Noi non abbiamo interrotto l'onorevole Caradonna, quindi mi lascio dire. Il partito fascista il 21 aprile scorso si presentò ad Andria che ha la stragrande maggioranza socialista per una manifestazione; il mio partito fu rispettosissimo. L'avvocato Altomare parlò in piazza tenendo un discorso vivacissimo, eppur non nacque nessuno incidente.

Per il 1º maggio si era preparata una manifestazione, sentite con quale programma rivoluzionario: musica in piazza, illuminazione straordinaria, fuochi artificiali, corse in bicicletta, e un discorso di Nicola Barbato.

Ebbene, fin da una settimana prima, il giornale dell'onorevole Caradonna *La Fiammata* annunciava che l'epurativo fascista sarebbe arrivato pure ad Andria (*Interruzioni a destra*). Parecchi incidenti furono creati per impedire questa festa. Il 30 aprile i componenti del fascio, circa 20 persone, volevano impedire questa festa a tutti i costi; minacciarono pubblicamente il sindaco, minacciarono gli operai, tanto da dar luogo ad alcuni incidenti, e l'autorità di pubblica sicurezza fu di tale debolezza che, l'indomani, la festa del 1º maggio, nonostante il programma di cui vi ho parlato, fu proibita di solennizzare. (*Rumori all'estrema destra*).

Onorevole Lupi, io non devo nascondere niente, e devo dire questo: che coloro che andarono ad aggredire il sindaco in piazza con la scusa delle bandierine rosse, mentre il sindaco aveva consentito che bandiere

tricolori fossero issate per le vie, furono quegli stessi che minacciarono gli operai, donde nacque l'incidente che conoscete. La sera, dal gruppo fascista, seguendo i vostri metodi, mentre suonava la musica in piazza, mentre tutta Andria si trovava al centro della città furono sparati dei colpi di rivoltella, che provocarono altri spari da parte della forza, e dei carabinieri così che avvenne il ferimento di moltissime donne e uomini che scapparono prese dal panico.

Ma devo ricordare qui quel funzionario della pubblica sicurezza, il cavalier Caputo, che voi qualche giorno dopo, in seguito ad una inchiesta amministrativa avete mandato via da Andria a Pergola, dove è andato col programma di vendicarsi del partito socialista. Infatti appena colà giunto ha fatto bastonare il collega Bocconi, dopo aver preannunziato questo programma.

In quanto al tenente dei carabinieri ho documenti emanati dal vostro Ministero nel quale si dice che il tenente doveva essere assunto dagli agrari come capo delle guardie campestri.

Domando con quale imparzialità poteva esercitare le sue funzioni in queste condizioni.

Quindi siamo arrivati agli ultimi incidenti. La calma più completa era ritornata in Andria. L'arrivo del capitano Staraci, e dell'onorevole Caradonna non aveva provocato nessun incidente. Ebbene, gli operai mugnai in sciopero avevano financo accettato l'arbitrato, ma furono i proprietari che non accolsero la proposta conciliativa dell'onorevole Caradonna. Ecco chi sono costoro, questi operai che volevano sferminare i fascisti. Arriviamo all'episodio doloroso della uccisione del Petruzzello. Egli morente ha riconosciuto chi sono stati quelli che avevano sparato; sono due delinquenti che non hanno appartenuto al partito socialista nè ad alcuna organizzazione operaia (*Interruzioni all'estrema destra*), che non hanno mai appartenuto, ripeto, alle organizzazioni operaie, tante è vero che l'elenco dei soci, sequestrato in questi giorni dall'autorità giudiziaria, non contiene affatto questi nomi, neanche negli anni precedenti... (*Interruzioni ripetute all'estrema destra*).

Il Sarcelli, accusato dal morto di essere stato lo sparatore, non apparteneva a nessuna organizzazione politica nè economica; ebbene costui aveva già avuto un incidente col Petruziello per affari di donne, e si erano feriti già un'altra volta. (*Rumori e interruzioni a destra — Commenti*).

Ebbene, onorevoli colleghi, questo omicidio che noi deploriamo ancora una volta e che rientra nella categoria dei delitti comuni, è stato portato come incidente per arrivare ai fatti che si erano già preparati...

CARADONNA. E tutti i precedenti? Ci fu qualcuno dei vostri ferito? (*Vivi rumori all'estrema sinistra — Scambio di apostrofi tra l'estrema sinistra e l'estrema destra*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Onorevole Caradonna, non interrompa; ella ha parlato per dieci minuti.

VELLA. Onorevoli colleghi, prendendo motivo di questo luttuoso e deplorabile incidente che l'Amministrazione comunale immediatamente denunciò con un manifesto... (*Interruzione del deputato Caradonna*)... avvenne che non più di venti ragazzi andarono ad assaltare il municipio. Non lo dico io, lo dice il *Corriere delle Puglie*, giornale niente affatto socialista, il quale afferma che non più di venti fascisti hanno in vaso il municipio.

Il corrispondente del *Corriere delle Puglie*, giornale monarchico legalitario, per aver detto la verità è stato bastonato e costretto ad allontanarsi da Andria.

Ebbene venti persone accompagnate e guardate dai carabinieri e dai funzionari di pubblica sicurezza presero d'assalto il municipio e fu molto facile tale conquista.

Onorevole Caradonna, mi consenta di ricordare qui in maniera obbiettiva e serena che non solo lei ma anche altri colleghi hanno tentato di far rivedere le bucce a questa Amministrazione comunale. Il Governo per accontentarvi mandò un commissario straordinario, il commendator Venditelli che l'onorevole Casertano e molti colleghi conoscono come funzionario assolutamente rigido e non certo simpatizzante pel mio partito. Egli fece un'inchiesta delle più minuziose, delle più aperte, e non trovò niente: se ne dovette tornare ed il Governo ha dovuto mantenere l'Amministrazione, perchè tutta composta di galantuomini.

PRESIDENTE. Onorevole Vella, la prego di concludere.

VELLA. Mi avvio alla conclusione, ma debbo rilevare che avvenuto l'omicidio del Petruzzello il congresso fascista, che si teneva in Bari senza nessun disturbo e senza alcuna forma di provocazione, si trasferisce ad Andria col compito preciso di assaltare la città — è il vostro metodo, il vostro vanto — di assaltare la città col permesso e l'approvazione della prefettura. Si concentrano ad Andria i fascisti, arriva finanche la caval-

leria di Minervino (*Interruzioni*) e l'autorità di pubblica sicurezza consente tutte queste manifestazioni. Si arresta poi il segretario della Camera del lavoro come mandante in omicidio, mentre è da tutti riconosciuto essere egli assolutamente innocente.

Ma vi è un altro episodio, onorevole rappresentante del Governo, che io devo qui rimproverare a voi, un fenomeno di slealtà.

L'indomani mattina, quando l'onorevole Caradonna ed altri insistevano per fare sciogliere l'amministrazione, è stato chiamato il sindaco dalle autorità ed è stato invitato ad andare al comune dicendogli che era un vile se non ci andava, giacchè sarebbe stato tutelato pienamente.

Questo valoroso giovane, il professor Giuseppe Ciririello, coraggiosamente va, inquadrato dai carabinieri, a riprendere le funzioni per l'invito fattogli dal prefetto. Nonostante vi fossero persino le mitragliatrici, in dieci minuti il municipio è assaltato e il povero sindaco è costretto a difendersi con la rivoltella ed ebbe salva la vita per miracolo.

E allora, onorevole Casertano, non venite qui a farci le solite rievocazioni della vostra ridicola democrazia a cui ormai nessuno più crede.

Io posso dire, e qui vi sono i documenti di fatto, che anche in questo assalto la città di Andria non partecipò... (*Vivaci interruzioni all'estrema destra*).

Il segretario del Fascio investe la cittadinanza e la tratta da vigliacca perchè non appoggia i fascisti liberatori: questo è detto da un giornale non sospetto, *La Gazzetta di Puglia*.

Ma ancora un altro risultato.

Dopo finalmente che le autorità vengono a patto con gl'invasori, dopo aver mancato alla parola data e aver costretto il sindaco come ho accennato, si fanno uscire i fascisti.

Un commissario prefettizio incaricato di un'inchiesta trova tutto sconquassato, i fili telegrafici e telefonici tagliati, e persino nella casa del segretario comunale si riscontra la mancanza di oggetti d'oro. (*Commenti — Interruzioni a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Vella, la invito a concludere.

VELLA. Io concluderò osservando che anche l'onorevole Caradonna, pur nella veemenza del suo discorso, ha richiamato l'attenzione sulla particolare gravità della situazione nella nostra Puglia. Auguro dunque che questi fatti non si ripetano. (*Interruzioni a destra*).



E poichè si è fatto da qualcuno un nome, quello dell'onorevole Di Vagno...

TORRE EDOARDO. L'ho fatto io!

VELLA. Ebbene, onorevoli colleghi di tutte le parti della Camera, nel congresso fascista che si è tenuto ad Andria, un congressista ha deplorato che la sezione fascista di Bari avesse pubblicato un manifesto in memoria dell'onorevole Di Vagno, deplorando il delitto. Ora, quando si arriva a questo che un individuo condanni un atto di generosità, sia pur compiuto per ipocrisia politica, comprendete perfettamente che non possono i deputati fascisti venir qui a pronunziare parole di pace.

Ma voi uccidendo l'onorevole Di Vagno non avete ucciso il socialismo in Puglia. (*Rumori vivissimi a destra*).

Voi nel vostro congresso meridionale fascista di Napoli avete avuto il coraggio — ve lo dico io: il coraggio — di mandare un saluto agli assassini di Giuseppe di Vagno rinchiusi nella torre di Trani. Ma vi ripeto, come voi uccidendo l'onorevole Di Vagno vi siete ingannati, se avete creduto di poter uccidere il socialismo, così vi ingannate oggi, se credete di poter fermare il socialismo in Puglia, con le sanguinose violenze. Il movimento dei contadini che, dopo 30 anni di propaganda, cammina ormai inevitabilmente verso il suo trionfo finale, non vorrà tornare certamente verso l'antica schiavitù e l'antico servaggio economico e morale dal quale il mio Partito li ha redenti. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori a destra*).

CARADONNA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Lo indichi.

CARADONNA. L'onorevole Vella, dopo che noi abbiamo avuto un morto e vari feriti, mentre i socialisti non soffrirono alcuna vittima ed ebbero solo tre pezzetti di giornale bruciati alla Camera del lavoro...

VELLA. È stata devastata una cooperativa con 10 o 20 mila lire di danni!

PRESIDENTE. Questo non è fatto personale.

CARADONNA. ...dopo questo, l'onorevole Vella viene a piatire alla Camera italiana! Ora egli deve darmi atto di questo fatto, che ad Andria io non ci sono andato.

VELLA. Sì, c'è andato.

CARADONNA. Non ci sono andato. Io parlo di due mesi fa.

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, indichi il fatto personale.

CARADONNA. L'onorevole Vella ha dato dei fatti una versione completamente opposta alla realtà.

PRESIDENTE. Ma questo non è fatto personale.

CARADONNA. L'onorevole Vella ha detto che il congresso fascista deplorò il manifesto pubblicato per l'assassinio dell'onorevole Di Vagno. Quello che fu deplorato invece era, non il manifesto, ma il tono del manifesto, che non era a carattere fascista. Questo volevo dire. (*Approvazioni all'estrema destra — Vivi rumori all'estrema sinistra*).

MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MARINO. Ho presentato ieri al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, una interrogazione sugli avvenimenti di Andria. Poichè si tratta dell'argomento di cui si è parlato ora, domando se il Governo è disposto a sentire anche la mia opinione in proposito.

PRESIDENTE. Onorevole Marino, le interrogazioni degli onorevoli Vella e Caradonna sono iscritte nell'ordine del giorno da quattro giorni. Ne fu chiesto e consentito l'abbinamento. Ella avrebbe dovuto fare a suo tempo la stessa richiesta, e se anche l'avesse fatta ieri sera, io avrei potuto accontentarlo.

MARINO. Mi limiterò a dire, allora, che io mi auguro che fatti simili non abbiano a verificarsi mai più.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Me l'auguro anche io.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

#### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'industria ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo. (*Urgenza*) (1731)

Chiedo che ne sia dichiarata l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla VII Commissione permanente.

L'onorevole ministro ha chiesto che ne sia dichiarata l'urgenza.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvato*).



**Svolgimento di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Toscano per la costituzione in comune autonomo delle borgate di Canneto e annesse undici frazioni distaccandole dal comune di Lipari.

Se ne dia lettura.

ACERBO, *segretario, legge: (V. tornata del 19 giugno 1922).*

PRESIDENTE. L'onorevole Toscano ha facoltà di svolgerla.

TOSCANO. Onorevoli colleghi, dirò brevemente circa la proposta di legge che ho presentato per la costituzione della borgata di Canneto e annesse undici frazioni in comune autonomo.

Anzitutto la mia proposta di legge viene in seguito ad una agitazione sviluppatasi in quei paesi, che si ritengono trattati male dal comune capoluogo, qualunque siano le Amministrazioni succedentisi. Quella agitazione, ordinata ma fiera, riuniti in un fascio poderoso tutte le classi e sboccò in una petizione rimessa al Presidente della Camera e al presidente del Consiglio dei ministri firmata da centinaia di egregi cittadini.

In essa si invoca, dopo aver descritto le tristissime condizioni degli abitanti, un provvedimento legislativo che produca la separazione della borgata di Canneto con le sue undici frazioni dal comune di Lipari.

Le condizioni in cui si trova Canneto da anni ed anni ancora, sono abbastanza strane e, potremmo aggiungere, pietose. Non è congiunta al capoluogo da nessuna strada. C'è una piccola mulattiera in mezzo a dei burroni che d'inverno è impraticabile, perchè occorre attraversare un torrente in piena. Tutti i traffici si debbono pertanto svolgere a spalla d'uomo con difficoltà inaudite e con pericoli d'infortuni frequenti.

Un tentativo di strada non ebbe fortuna, e rimase all'inizio ad oltraggio dei richiedenti.

Canneto, non ha un medico condotto permanente, non ha servizio di polizia urbana, nè d'igiene, manca di farmacia e financo di un armadio farmaceutico; manca di levatrice; manca del corso completo della scuola elementare, manca di acqua potabile, manca di illuminazione pubblica, manca di Cimitero, manca insomma di tutte quelle opere igieniche e sanitarie, che sono indispensabili nello svolgimento della vita civile di una popolazione industriale e laboriosa, che in parte è tornata dalle Americhe civilis-

sime, come quella che colà è costretta a risiedere.

Eppure, onorevoli colleghi, Canneto è un centro industriale e commerciale di prim'ordine rispetto a tutto l'Arcipelago delle Eolie, perchè in esso si trovano tutte le miniere della pomice e si svolge e si sviluppa l'esportazione della pomice e suoi derivati con un servizio di navigazione abbastanza cospicuo.

Ebbene, alle Cave si va per i dirupi mancando ogni via d'accesso. E in quanto alle operazioni d'imbarco e sbarco si debbono compiere in aperta spiaggia senza che vi sia un pennello di protezione o una boa di attracco per le centinaia di piroscafi noleggiati.

Per le condizioni di abbandono secolare in cui si trova quel paese, per la mancanza assoluta di mezzi di comunicazione, per qualsiasi luogo, della produzione terriera, o del lavoro di escavazioni e trasporti, particolarmente il problema pomiceifero non ha potuto trovare sin'oggi il suo completo sviluppo con danno nazionale.

Quella popolazione, invece, si ripromette, conseguita che avrà l'autonomia, di potere, non solo risolvere la grave questione da cui quasi unicamente trae respiro, sollievo e vita, ma di dare un nuovo assetto al paese, e tale che corrisponda ai tempi moderni. E per dar ciò saranno sufficienti le entrate, che derivano dall'applicazione delle tasse sulla industria della pomice, che oggi impinguano il bilancio di Lipari che mal corrisponde a qualunque legittima richiesta di Canneto, mentre domani basterebbero per togliere la borgata con le sue frazioni dallo stato preadamitico in cui sono forzate a vivere.

Ond'è che io confido, che la Camera vorrà prendere in considerazione la mia proposta di legge, e così facendo, essa aprirà una nuova era di lavoro, di pace e di giustizia per quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Con le consuete riserve il Governo non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Toscano per la costituzione in comune autonomo delle borgate di Canneto e annesse due frazioni distaccandole dal comune di Lipari.

(È presa in considerazione).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri.

Se ne dia lettura.

**ACERBO, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 210-c).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, nella formula che è stata trasmessa dal Senato, il quale ha modificato quello che prima aveva formulato la Camera dei deputati.

Onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, il Governo accetta il testo della Commissione?

**CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** L'accetta.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

È convertito in legge il Regio decreto numero 2379, in data 20 novembre 1919, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, con l'aggiunta della seguente « disposizione transitoria »:

« Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, ottenere il permesso di contrarre matrimonio i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali) i quali abbiano compiuto otto anni di servizio e debbano mantenere impegni assunti durante la guerra e nel periodo successivo fino alla data della presente legge.

« Fino alla stessa data potranno, eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, essere riammessi in servizio — sempre quando soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte per la riammissione in servizio in via normale — i sottufficiali am-

mogliati che furono collocati in congedo dopo aver compiuto un servizio alle armi non inferiore ad otto anni, ma non superiore a dieci, e purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge, con un'aggiunta approvata dal Senato, del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con un'aggiunta approvata dal Senato, del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

Onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, il Governo consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

**CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Consente.

**PRESIDENTE.** Se ne dia lettura:

**CAPPELLERI, segretario, legge:** (V. *Stampato*, n. 1543-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina, aggiungendo dopo il secondo comma dell'articolo unico il seguente:

« Fino a tutto il 31 dicembre 1922 potranno eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra o della marina ottenere il Regio assentimento per contrarre matri-

monio, anche se non abbiano compiuto 25 anni di età, gli ufficiali che hanno partecipato alla guerra, e che debbano mantenere impegni assunti durante la guerra e nel periodo successivo fino alla data della presente legge.

« Fino alla stessa data potranno eccezionalmente e per decisione del ministro della guerra, essere riammessi in servizio — sempre quando soddisfino a tutte le altre condizioni prescritte per la riammissione in servizio in via normale — gli ufficiali ammogliati che lasciarono il servizio per contrarre matrimonio prima del venticinquesimo anno di età e purchè il matrimonio sia stato contratto anteriormente alla data della presente legge ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 54,620,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici;

Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra;

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, Libro III, parte III;

Provvedimenti per il trasferimento nel Palazzo Reale di Napoli della biblioteca nazionale e della biblioteca San Giacomo di detta città.

Procederemo contemporaneamente anche alla votazione segreta dei disegni di legge testè esaminati, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri;

Conversione in legge, con un'aggiunta approvata dal Senato, del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

Si faccia la chiama.

CAPPELLERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascieremo aperte le urne.

#### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

ANILE, ministro della pubblica istruzione. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata Monarchia austro-ungarica;

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 206.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione competente.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

Passiamo all'articolo 11, che diventerà 10 in sede di coordinamento:

« Le provincie, i comuni, le associazioni agrarie e gli enti, le società cooperative ed i concessionari di opere di bonifica o idrauliche di terza categoria, che abbiano ottenuta l'espropriazione, potranno disporre dei terreni in conformità delle norme dei rispettivi regolamenti e statuti, in quanto non siano contrari alla presente legge, in qualsiasi forma di godimento individuale o collettivo, ma non avranno facoltà di alienare o cedere i terreni stessi se non in quote proporzionali alla capacità di lavoro di una famiglia colonica, da assegnarsi a coltivatori.

« È ammessa la concessione nella forma della « utenza a miglioria », rinnovabile. La rinnovazione compete di diritto all'erede legittimo del quotista, purchè anch'egli sia coltivatore diretto.

« È ammessa la rinnovazione alla vedova e ai minori. Nel caso di trapasso ad altro utente, all'uscente o agli eredi compete il diritto al pagamento delle migliorie ».

All'articolo 11 sono stati presentati quattro emendamenti: uno degli onorevoli Canevari, Mazzoni, Bosi, Piemonte, col quale si propone la soppressione dell'articolo, il che

significa votare contro l'articolo; un altro dell'onorevole Drago:

*Alla quarta riga alle parole:* o idrauliche di terza categoria *sostituire* la parola: idraulica.

DRAGO, *relatore*. Si tratta soltanto di una correzione, per coordinamento con una precedente disposizione.

PRESIDENTE. Terzo emendamento è quello dell'onorevole Valentini Ettore, che propone di sostituire:

« Le Università agrarie e le altre associazioni agrarie, le società cooperative e i concessionari di bonifica idraulica possono disporre dei terreni espropriati in qualsiasi forma di godimento individuale e collettivo; ma non hanno facoltà di alienare o cedere i terreni stessi altrimenti che in unità poderali a favore di coltivatori.

« È ammessa la concessione nella forma della utenza a miglioria rinnovabile secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento ».

Quarto e ultimo emendamento è quello degli onorevoli Giuffrida e Giavazzi, che propongono di sostituire:

« Le Università agrarie e le altre associazioni agrarie, le provincie e i comuni, le società cooperative e i concessionari di bonifica idraulica possono disporre dei terreni espropriati in qualsiasi forma di godimento individuale e collettivo; ma non hanno facoltà di alienare o cedere i terreni stessi altrimenti che in unità poderali a favore di coltivatori.

« È ammessa la concessione nella forma della utenza e miglioria rinnovabile, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento.

« Ai comuni e alle provincie è vietata la gestione diretta dei terreni bonificati ».

Onorevole Canevari, insiste ella nella sua proposta di soppressione?

CANEVARI. Mi associo all'emendamento proposto dagli onorevoli Giuffrida e Giavazzi con questa modificazione. Il primo comma dell'emendamento Giuffrida-Giavazzi termina con le parole: « a favore di coltivatori ». Io vorrei che si dicesse invece: « a favore di coltivatori o delle loro cooperative ».

PRESIDENTE. Quindi rinunzia a svolgere il suo emendamento soppressivo, onorevole Canevari?

CANEVARI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Quanto al suo emendamento, onorevole Drago, ella stessa ha dichiarato che è per un coordinamento. Quindi non ha bisogno di dire altro.

L'onorevole Valentini Ettore ha facoltà di svolgere il suo emendamento, di cui già è stata data lettura.

VALENTINI ETTORE. Credo che non occorra svolgerlo, perchè la diversità tra il mio emendamento e quello degli onorevoli Giuffrida e Giavazzi consiste nella soppressione delle parole: « le provincie e i comuni ».

Coerentemente agli altri emendamenti presentati e respinti dalla Camera, noi avevamo soppresso le parole predette.

Ora, siccome non devo insorgere contro quello che la Camera ha già votato, io mi associo necessariamente all'emendamento Giuffrida-Giavazzi, che credo sia la stessa cosa.

PRESIDENTE. E quanto alla aggiunta che l'onorevole Canevari propone al suo emendamento?

VALENTINI ETTORE. Dichiaro solo che non ho niente in contrario ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Canevari, perchè non è che la riproduzione della stessa aggiunta che era stata accettata dalla Camera ieri al secondo comma dell'articolo dieci.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dire il suo avviso sull'emendamento degli onorevoli Giavazzi e Giuffrida?

DRAGO, *relatore*. Rende più snello il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ed ella, onorevole ministro d'agricoltura?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto anche io l'aggiunta proposta dall'onorevole Canevari, e l'emendamento degli onorevoli Giavazzi e Giuffrida.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Giuffrida e Giavazzi, al quale si è associato l'onorevole Valentini Ettore, con l'aggiunta dell'onorevole Canevari. L'emendamento dell'onorevole Drago resta assorbito:

« Le Università agrarie e le altre associazioni agrarie, le provincie e i comuni, le società cooperative e i concessionari di bonifica idraulica possono disporre dei terreni espropriati in qualsiasi forma di godimento individuale e collettivo; ma non hanno facoltà di alienare o cedere i terreni stessi altrimenti che in unità poderali a favore di coltivatori o delle loro cooperative.

« È ammessa la concessione nella forma della utenza a miglioria rinnovabile, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento.

« Ai comuni e alle provincie è vietata la gestione diretta dei terreni bonificati ».

(È approvato).

DRAGO, *relatore*. E l'ultimo comma del testo della Commissione?

PRESIDENTE. È soppresso.

DRAGO, *relatore*. Così mi sembra che vi sia una omissione.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. È materia di regolamento.

DRAGO, *relatore*. Credevo che fosse materia di legge, come sarebbe a rigore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quando vi è un emendamento sostitutivo s'intende, o per lo meno lo devo intendere io, che si sostituisca l'intero articolo. Ciò anche per non creare equivoci per l'avvenire.

Procediamo oltre.

#### Art. 11-bis.

« L'equo prezzo di rivendita dei terreni espropriati dovrà essere stabilito in base al prezzo di espropriazione, alle spese sostenute per gli avvenuti bonificamenti o trasformazioni e ad un giusto utile.

« La concessione può dar luogo a esecuzione di ufficio delle prescrizioni imposte a carico dei concessionari, o essere revocata e trasmessa ad altri enti nel caso che le prescrizioni stesse non sieno state osservate.

« La stessa norma può applicarsi a carico dei coltivatori che non abbiano eseguito le prescrizioni imposte all'atto dell'assegnazione della quota ».

L'onorevole Giavazzi propone che l'articolo 11-bis sia soppresso.

La stessa proposta fanno gli onorevoli Canevari, Mazzoni, Bosi, Piemonte.

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di svolgere la sua proposta.

GIAVAZZI. Dichiaro una volta per tutte che quando parliamo di soppressione intendiamo di dire, secondo già è stato espresso da diversi oratori durante la discussione, che l'esame di tutti questi articoli senza entrare nel merito, è rinviato alla Commissione del regolamento perchè riguardano modalità di esecuzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha facoltà di parlare.

CANEVARI. Rinunzio a svolgere l'emendamento.

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Sono favorevole alla soppressione di questo articolo per le ragioni che hanno consigliato all'onorevole Canevari e agli altri colleghi la proposta di sopprimerli; e cioè per non mettere inceppi a quello che può essere poi il passaggio della terra ai contadini. Non credo che questa sia materia di regolamento; perchè o si è per la libertà asso-

luta del trapasso, o si è per le limitazioni; in ogni caso, il regolamento non può stabilire una regola speciale limitativa di un diritto, e ciò solo per il trapasso delle terre dai concessionari ai contadini, o alle cooperative o ad altri coltivatori. È materia di legge; non di regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Domando che sia spesa la soppressione dell'articolo 11-bis, perchè so che saranno presentati degli emendamenti circa il rinvio ad una Commissione speciale per un regolamento legislativo. In quella sede, vedremo se sarà il caso di introdurre queste disposizioni. In altri termini, se si farà un regolamento legislativo, allora vi sarà sede anche per l'articolo 11-bis.

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Il regolamento è il regolamento, e non è necessario definirlo oggi: altra cosa è se intendiamo di delegare al potere esecutivo delle facoltà legislative oltre quelle regolamentari, che già gli spettano. Per ora limitiamoci a sopprimere l'articolo in discussione; vedrà a suo tempo o la Camera con una disposizione speciale, o il Governo nell'esercizio dei suoi poteri, se e quanta parte della materia a cui l'articolo si riferisce debba essere ulteriormente regolata e come.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giavazzi e Canevari propongono che l'articolo sia soppresso. L'onorevole Majolo invece...

MAJOLO. Che l'articolo sia soppresso, ma non di rimandare al regolamento tutta questa materia.

PRESIDENTE. Non si chiede questo.

MAJOLO. L'onorevole Giavazzi ha detto precisamente che la soppressione di questo articolo, come degli altri, significava per lui rinvio della materia al cosiddetto regolamento legislativo. L'onorevole Meda aggiunge, che, quando si discuterà di questo regolamento, vedremo se possiamo dare facoltà al potere esecutivo o alla Commissione, che deve fare il regolamento, di disporre di questa materia. Io consento alla soppressione puramente e semplicemente, non col significato di rinvio ad altra sede.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore?

DRAGO, *relatore*. Consento alla soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sono d'accordo per la soppressione.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento soppressivo degli onorevoli Gia-

vazzi, Canevari ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 12.

« Le quote cedute in proprietà non possono, tranne il caso di donazione a favore di eredi legittimi, essere alienate prima che sia stato riconosciuto il completamento della trasformazione agraria dei terreni. I contratti stipulati in contravvenzione di tale divieto sono nulli di diritto.

« Le concessioni in enfiteusi o in godimento sono sottoposte alle condizioni indicate negli articoli 23 e 24. Tanto le alienazioni, quanto le concessioni anzidette, godranno delle esenzioni e delle agevolanze di cui all'articolo 51 ».

Anche di questo articolo l'onorevole Giavazzi, e gli onorevoli Canevari, Mazzoni, Bosi e Piemonte, propongono la soppressione.

Gli onorevoli Nobili, Tassinari, Giacometti, Ercolani, Tiraboschi, Bussi, Assenato, Zanardi, Cagnoni, Lazzari e Musatti propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« Le quote cedute in proprietà non possono, tranne il caso di trasferimento a favore di eredi legittimi, essere comunque alienate senza il consenso dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna, a favore del quale sarà trascritto analogo vincolo a tutti gli effetti dell'articolo 1942 Codice civile.

« Il consenso all'alienazione non potrà essere negato quando l'Istituto riconosca completata la trasformazione agraria.

« In caso di alienazione, l'Istituto avrà diritto di prelazione; e potrà esercitarlo sia direttamente sia per mezzo di alcuno degli enti di cui all'articolo 6 ».

L'onorevole Giavazzi mantiene il suo emendamento ?

GIAVAZZI. Lo mantengo !

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ?

CANEVARI. Lo mantengo. Mi sembra che dopo aver soppresso l'articolo 11-bis debba anche esser soppresso all'articolo 12.

PRESIDENTE. L'onorevole Nobili mantiene il suo emendamento ?

NOBILI. Onorevole Presidente, potrei esser d'accordo con i colleghi che propongono la soppressione dell'articolo 12, e quindi crederei di rinviare la discussione del mio emendamento all'articolo 37, dove si parla dell'istituzione dell'Istituto nazionale.

Con questa intesa, consento alla soppressione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuol dare il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. Credo che sia materia di regolamento. La soppressione originariamente fu proposta perchè si era creduto che il famoso articolo 10, di cui si è discusso ieri, avesse compreso queste disposizioni.

PRESIDENTE. Lo dichiarò ieri l'onorevole Giavazzi.

DRAGO, *relatore*. La verità è che l'articolo 10 dispose solo per due dei sei enti; ora si dovrebbero ripetere le disposizioni per le subconcessioni.

Se si vuole rimandare questa al regolamento, da parte mia non ho nessuna difficoltà.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Non mi pare che questa sia materia di regolamento. Se ieri abbiamo stabilito che gli istituti e le società non possono vendere i terreni loro ceduti se prima non avranno compiuto la bonifica o la trasformazione agraria, lo stesso principio dovrebbe valere per le altre concessioni.

Il collega Nobili ed altri avevano dato forma concreta a questo principio, determinando il consenso dell'Istituto nazionale per l'alienazione, e garantendo l'Istituto nazionale per quel prezzo che non era stato pagato o era stato dato dall'Istituto stesso in cartelle a cui corrispondono delle obbligazioni da pagare.

Se noi sopprimiamo interamente l'articolo della Commissione e non accettiamo quello chiaro e preciso dell'onorevole Nobili, che cosa rimane ? Un rinvio al regolamento. Ora il regolamento non può contenere tutta questa materia !

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Nobili aveva proposto di rinviare il suo emendamento all'articolo 37.

L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso.

DRAGO, *relatore*. Devo una volta e per tutte chiarire questa disposizione.

Qui si è creato una grande confusione. Le concessioni dei terreni sono fatte in doppia fase: nella prima si determinano le espropriazioni a favore di uno degli enti previsti dall'articolo 6, quindi successivamente uno di questi enti procede alla quotizzazione ai singoli utenti, a cui l'articolo 12 fa divieto di successive vendite. Quindi si tratta di due

disposizioni che investono due diverse fasi dell'applicazione della legge.

L'onorevole Valentini ha fatto confusione tra il primo e il secondo divieto. Qui si tratta del divieto fatto non all'ente concessionario ma al beneficiario singolo utente dell'espropriazione già compiuta dall'ente.

Io posso consentire che se ne discuta in altra sede, ma fin da ora è necessario fissare bene di quali concessionari si tratta, cioè se degli enti previsti all'articolo 6 ovvero dei singoli quotisti, contadini, coltivatori diretti in favore dei quali viene fatto il frazionamento.

L'articolo 12 della Commissione era chiaro e preciso, ma è sopravvenuto il ciclone devastatore che con la smania di semplificare ha aggrovigliato tutto.

NOBILI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Il ciclone devastatore è stata la confusione che si è formata per l'articolo 12 proposto dal Governo, dalla Commissione e per la prima parte dell'articolo 10 così com'è stato proposto dall'onorevole Caetani ed altri. Sembra che qualcuno, e lo ha dimostrato riferendo testualmente il testo dell'articolo 12 proposto dal Governo e dalla Commissione, abbia confuso le provvidenze che si dovevano adottare per le proprietà quotizzate con le disposizioni che si dovevano adottare per il latifondo appena espropriato. Questo è il concetto.

Ma oggi siamo in sede di discussione dell'articolo 12 e l'articolo 12, non può riguardare se non le quote distribuite in proprietà ai singoli utenti. È a riguardo di queste quote che per evitare tutti quelli che sono stati sempre gli inconvenienti che si sono venuti lamentando per tutti i provvedimenti e le leggi agrarie in materia di quotizzazione, intendiamo che si mantenga l'articolo 12 qual è proposto dal Governo e dalla Commissione, ammettendo qualche provvedimento restrittivo che tenderebbe ad evitare una parte di questi inconvenienti.

Il mio emendamento allarga questo provvedimento, e assume l'Istituto nazionale della colonizzazione interna come organo tutore e vigilatore, preposto a questa specifica funzione. Siccome nella legge, sotto il capo ottavo del testo proposto dalla Commissione e sotto il capo settimo del testo governativo, ad ogni modo all'articolo 37, si elencano una serie di attribuzioni che vengono demandate all'Istituto Nazionale della colonizzazione io propongo che la discussione dell'articolo 12 nella sua inte-

rezza venga rimandata a questa sede. Se siamo d'accordo su questo non è necessario decidere la soppressione dell'articolo 12, ma il rinvio dell'articolo sia nel testo del Governo e della Commissione, sia nel testo dell'emendamento proposto da me.

SARROCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARROCCHI. Ho chiesto la parola per avere uno schiarimento dall'onorevole relatore e dal ministro di agricoltura. Ho sentito le spiegazioni che si danno sull'articolo 12 e sono d'accordo con l'onorevole Nobili nel riconoscere che esso si riferisce soltanto alla cessione delle quote già assegnate...

DRAGO, *relatore*. Seconda fase.

SARROCCHI. Riguarda cioè il secondo passaggio o, come suggerisce l'onorevole relatore, la seconda fase per tutte le terre, qualunque sia l'ente a richiesta del quale o per il quale furono espropriate.

Quanto alla prima fase, invece, ieri con l'articolo 10, come risultò formato dall'emendamento Caetani modificato coll'emendamento Giuffrida, noi abbiamo stabilite le condizioni a cui sarebbe subordinato il passaggio dei soli terreni espropriati a richiesta dell'Istituto nazionale della colonizzazione e delle società commerciali. Io domando ora: a quali condizioni è subordinata la cessione, la vendita, l'alienazione nella prima fase (visto che l'articolo 12 si riferisce alla seconda fase) dei terreni espropriati a richiesta degli altri enti che sono indicati nell'articolo 6 che non sono l'Istituto nazionale della colonizzazione e le società commerciali? Se, come mi pare, la mia domanda è chiara, prego la Commissione e il Governo di darmi una risposta.

Aggiungo ancora un'altra osservazione che giustifica la mia domanda. L'onorevole ministro ci diceva ieri, quando dichiarò di accettare l'emendamento Giuffrida, che avremmo trovato, in altra sede, durante la elaborazione della legge, il modo di stabilire queste condizioni. E invero per la cessione delle terre, di cui ora mi occupo, a me pare che si debba essere tutti d'accordo in questo concetto: che se in ogni caso il passaggio o l'alienazione nelle singole quote nella seconda fase è subordinata a certe condizioni, non è concepibile che sia esente da qualunque limitazione o condizione nella prima fase l'alienazione dei terreni espropriati quando l'ente espropriatore non è né l'Istituto nazionale né una Società commerciale.

Prego l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di fornire questi chiarimenti e di

dire in qual modo sarà vietato alle altre associazioni di espropriare senza avere i mezzi per la trasformazione e per il bonificamento e di alienare prima di aver dato esecuzione al progetto di bonificamento.

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Vorrei fare una osservazione. Noi abbiamo votato ieri questo articolo 9, che una volta era articolo 10, che dice che i terreni espropriati dall'Istituto nazionale di colonizzazione e dalle società commerciali non possono essere alienati o altrimenti ceduti fin quando non sia stato eseguito il piano di bonificamento, che comprende la trasformazione agraria.

Dunque il secondo momento della concessione delle quote o dei poderi viene dopo che il piano di bonificamento è stato eseguito. Col precedente articolo, che abbiamo votato nella formula dell'emendamento Giavazzi, abbiamo stabilito che le Università agrarie o le altre associazioni agrarie, le provincie ed i comuni, le società cooperative e i concessionari di bonifica idraulica possano disporre dei terreni espropriati in qualsiasi forma di godimento individuale o collettivo, ma non hanno la facoltà di alienare o cedere i terreni stessi altrimenti che in unità poderali a favore di coltivatori; sicchè l'alienazione è permessa per le unità poderali. È certo che può interpretarsi l'articolo votato nel senso che questi enti, all'infuori dell'Istituto nazionale della colonizzazione e delle società commerciali, possano cedere i terreni non bonificati, imponendo al concessionario della quota di fare la bonifica e la trasformazione agraria; Ma allora non vedete voi che nel primo caso di terreni venduti dall'Istituto nazionale della colonizzazione e dalle società commerciali, quando è avvenuta la bonifica e la trasformazione agraria, è un grave inceppo, una ingiustizia mettere dei vincoli di inalienabilità a colui, che ha avuto la quota trasformata e bonificata e l'ha pagata a suon di quattrini? Non vi pare che sia abbastanza grave mettere dei vincoli di non alienabilità a colui che ha assunto l'obbligo di bonificare e di trasformare un podere al quale possono mancare durante i lavori di bonifica e di trasformazione i mezzi per poterli compiere?

Sono vincoli questi che vengono ad aggravare sempre più la condizione di quelli, che divengono concessionari.

Credo che qui bisognerebbe togliere tutte queste limitazioni, perchè non vi è quel tale pericolo che si avverò per le quote demaniali,

e perchè il concetto di questa legge sarebbe di dare ai contadini o alle loro cooperative i terreni, quando la trasformazione agraria è avvenuta, o quando si assicuri che essa avverrà attraverso i patti di concessione.

Gli inconvenienti invece, che si verificarono all'epoca delle concessioni demaniali, furono causati dall'essersi concesse queste nude quote di terreno, senza fornire il concessionario dei mezzi di coltivazione; sicchè quei terreni, che illusero il contadino di esser diventato proprietario, ebbero soltanto la coltivazione possibile con gli scarsi e rudimentali mezzi dei concessionari e le quote abbandonate riformarono il latifondo.

Se invece questa volta le quote si concedono trasformate e redditizie, è evidente che in alcune regioni, dove queste trasformazioni sono possibili, non potranno riformarsi i latifondi, perchè è bene dire la verità una volta per sempre: la piccola proprietà sorge automaticamente dove può sorgere, non sorge, malgrado qualsiasi legge, dove non può sorgere. (*Approvazioni*).

Vi sono latifondi, che non potranno mai essere smembrati per le ragioni geologiche e climatiche in cui si trovano, per le quali latifondi devono rimanere. Voi potete anche in alcune plaghe moltiplicare le strade, fare tutto quello che volete, ma il latifondo, malgrado ciò, vi rimarrà sempre. (*Approvazioni*).

Ora se questa è la verità, se la piccola proprietà sorge dove può sorgere automaticamente, non mettete vincoli di inalienabilità, che divengono oppressivi per coloro che potranno raggiungere il possesso di una quota di terreno.

PRESIDENTE. Onorevole Sarrocchi, ella ha rivolto una domanda all'onorevole relatore, ma credo che la risposta gliel'abbia già data l'onorevole Majolo.

Ieri, a proposito dell'articolo 10, diventato 9, la Camera si occupò dei terreni espropriati dall'Istituto Nazionale della colonizzazione e dalle Società commerciali e stabili che questi terreni così espropriati non potessero essere alienati o ceduti in proprietà, se non fosse stato eseguito il piano di bonificamento.

Non si occupò dei terreni espropriati a vantaggio degli altri quattro enti previsti dall'articolo 6.

L'emendamento Giavazzi-Giuffrida, all'articolo 11, votato poco fa, si riferisce appunto ai terreni espropriati dagli altri quattro enti, nei rapporti dei quali terreni l'articolo 10 votato ieri dalla Camera non provvedeva.



L'emendamento Giavazzi-Giuffrida stabilisce che i terreni espropriati dagli altri quattro enti, e cioè Università agrarie, provincie e comuni, Società cooperative e concessionari di bonifica, non possano essere alienati o ceduti (qui non si aggiunge «in proprietà», ma sarà opportuno aggiungerlo) se non siano state già costituite le unità poderali. Quindi l'unica limitazione in questo caso è la costituzione delle unità poderali, mentre la limitazione per i terreni espropriati a vantaggio dell'Istituto Nazionale di colonizzazione e delle Società commerciali è una limitazione più grave, vale a dire l'esecuzione del piano di bonificamento.

SARROCCHI. Ma è questo il testo dell'emendamento Valentini?

PRESIDENTE. L'onorevole Valentini ha ritirato il suo emendamento e ha fatto proprio quello dell'onorevole Giuffrida.

E allora nei rapporti dei terreni espropriati, come l'onorevole Drago direbbe giustamente, « prima fase » provvedono l'articolo 10 e l'articolo 11.

L'articolo 10 provvede per i terreni espropriati dall'Istituto Nazionale di colonizzazione e dalle Società commerciali, e pone un vincolo, quello che sia stato eseguito il piano di bonificamento.

L'articolo 11 provvede per i terreni espropriati dagli altri quattro enti, e pone un altro vincolo, che siano stati costituiti in unità poderali.

L'articolo 12 si riferisce a un'altra fase, cioè a tutte le quote, sia dei terreni espropriati dall'Istituto nazionale e dalle società commerciali, sia dei terreni espropriati dagli altri quattro enti di cui all'articolo 6.

È esatto, onorevole relatore?

DRAGO, *relatore*. Precississimo.

PRESIDENTE. Se restasse l'articolo 12 come è stato formulato dalla Commissione, vi sarebbe incongruenza con l'articolo 10 per i terreni espropriati dall'Istituto nazionale e dalle società commerciali, perchè la Commissione ha proposto che le quote cedute in proprietà non possano, tranne il caso di donazione a favore di eredi legittimi, essere alienate prima che sia stato riconosciuto il completamento della trasformazione agraria dei terreni. Ora, questo vincolo per i terreni espropriati dall'Istituto nazionale e dalle società commerciali, è un vincolo che si riferisce non alla seconda fase, ma alla prima fase. Ed ecco perchè opportunamente l'onorevole Nobili, quando si vuole occupare della seconda fase, cioè delle quote cedute, dice che « le quote cedute in proprietà non pos-

sono, tranne il caso di trasferimento a favore di eredi legittimi, essere comunque alienate », e non « se non sia stato riconosciuto il completamento della trasformazione agraria dei terreni », ma « senza il consenso dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna ». Su ciò si potrà dissentire; ma lo stato attuale della questione è questo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente, che ha sollevato me ed il relatore dal compito del chiarimento, che non poteva esser meglio assolto, non ho bisogno di aggiungere altro. L'emendamento dell'onorevole Nobili ha molte disposizioni buone e può anche completare quello che ieri sera io osservavo a proposito dell'articolo 9 per le cautele che richiedessero gli enti non compresi nell'emendamento proposto dall'onorevole Giuffrida. Perciò io sono d'avviso che l'onorevole Nobili possa convenire di collocare l'articolo suo in altra sede, e in altra sede si potrà anche meglio completare questa disposizione in modo di farla rispondere a ciò che ora opportunamente ha rilevato l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Temo che noi facciamo troppi rinvii; me lo consenta l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Se volete risolvere subito la questione, risolviamola pure.

DRAGO, *relatore*. Qui vi sono due indirizzi e i due indirizzi sono stati entrambi esposti dall'onorevole Majolo: un indirizzo di assoluta libertà, della autonomia anzi del proprietario nel disporre della propria quota; e un indirizzo di vincolo, il quale vincolo sarebbe secondo l'onorevole Nobili, continuo, permanente, e secondo il testo originario della Commissione, limitato alla eventuale trasformazione agraria non compiuta nella prima fase della concessione, ma demandata in seconda fase al subconcessionario. Ora, la verità è che, se lo Stato interviene a dare speciali agevolazioni, colla possibilità di comperare a più mite prezzo, si deve raggiungere un fine sociale: il fine di questa eventuale trasformazione.

Quindi io pregherei l'onorevole Nobili di voler ridurre la portata del suo vincolo, e solo nel caso che egli voglia ridurlo al conseguimento della trasformazione, dopo di che vi deve essere la assoluta libertà di disporre della quota perchè il fine sociale è già rag-

giunto, soltanto in questo caso noi potremo essere d'accordo nel senso di mettere nell'articolo 12 la disposizione richiesta dall'onorevole Nobili.

Non so se quello che dico è chiaro. Ma trasportare questa disposizione all'articolo 37 non mi pare che sia il caso, perchè in questo articolo incontreremo delle difficoltà circa le attribuzioni dell'Istituto della colonizzazione interna, ma non hanno a che fare con questo che stiamo discutendo. Quindi si verrebbe a formare un articolo 37-*bis* che imbroglerebbe ancora la cosa. Pregherei perciò di mantenere come base il testo della Commissione, aggiungendo l'emendamento all'articolo 12.

VALENTINI ETTORE. Desidererei sapere se si sopprimerà ad ogni modo l'articolo 12 della Commissione che, come l'onorevole Presidente notava, è in contraddizione con quello che si è approvato ieri sera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

CAETANI. In linea di massima mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Nobili, perchè credo che lo spirito di esso sia lo stesso dell'articolo 12 della Commissione.

Credo però che quest'ultimo sia più chiaro, specialmente dopo le spiegazioni date dal nostro onorevole Presidente, il quale ha richiamata la nostra attenzione sulle due fasi distinte dello spezzettamento e della trasformazione agraria.

Quindi dichiaro che voteremo a favore del testo della Commissione.

In quanto poi alla proposta di rimandare questa materia all'articolo 37, dove si parla dell'Istituto della colonizzazione interna non mi pare opportuno, perchè argomento principale dell'articolo 12 non è la facoltà attribuita all'istituto di approvare le alienazioni dei terreni, ma la alienazione stessa di cui si parla negli articoli precedenti. Quindi ritengo che sia questa la sede più opportuna, nel senso che ha spiegato l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nobili.

NOBILI. Qui siamo venuti intrecciando la discussione sulla mia proposta di rinvio con la discussione di merito. Credo che bisogna prescindere completamente dalla discussione di merito, che dovrà venire in un secondo tempo, dato che la mia proposta di rinvio venga bocciata.

Io non posso accettare in nessun caso la proposta del relatore di aderire al testo della

Commissione, perchè nell'emendamento si contiene un criterio che è completamente escluso dal testo del Governo, come da quello della Commissione. Governo e Commissione si sono proposto esclusivamente un fine, quello cioè di garantire l'osservanza della bonificazione agraria, come se l'articolo 1 della legge, che noi abbiamo lungamente discusso, non dicesse che questa legge, oltre il fine della bonificazione agraria, ha anche quello della pacificazione sociale, ha anche un interesse sociale.

L'interesse sociale, secondo quelli che sono i fautori della formazione della piccola proprietà, è quello di quotizzare, perchè le quote formate restino a disposizione dei lavoratori.

Ma se non si ponessero dei limiti alla alienazione dei terreni già ceduti in proprietà, a meno che non si tratti di quelli espropriati a favore delle provincie, dei comuni, delle Università agrarie, delle società cooperative e dei concessionari di opere di bonifica idraulica, terreni che possono essere, in ogni tempo, anche indipendentemente dal raggiungimento della bonifica agraria, quotizzati e ceduti in proprietà, allora ci troveremo nella condizione di vedere, in breve tempo, i terreni ceduti in proprietà a singoli coltivatori, ritornare o nelle mani degli espropriati, o nelle mani degli speculatori, ottenendo così proprio quel risultato non voluto, che ieri l'onorevole Valentini, in un momento di *verve* polemica, attribuiva a noi di voler lasciare che si verificasse. Viceversa noi dimostriamo oggi, col nostro emendamento, che è ben lungi da noi il raggiungimento di questo fine. Quindi noi vogliamo combattere la più lontana eventualità che si possa ripetere, per questa forma di quotizzazione, quello che la storia insegna essersi verificato per tutte le quotizzazioni, che si sono venute facendo attraverso i secoli.

Per queste ragioni, dunque, nel mio emendamento si propongono delle restrizioni, che si possono riassumere in questo concetto; necessità del consenso da parte dell'Istituto nazionale della colonizzazione.

Per altro, fino a questo punto della legge non abbiamo preso in esame quali siano le attribuzioni che si vogliono demandare all'Istituto nazionale della colonizzazione; e se io ho proposto che in quella sede sia rinviata la discussione di questo articolo, è appunto perchè la Camera veda, se, date le attribuzioni che si vogliono affidare a questo Istituto, anche le attribuzioni che vengono affidate con l'articolo 10 siano compatibili con le rimanenti.

Ciò non toglie, che, in sede di coordinazione, l'articolo 12, che oggi proponiamo venga rinviato per la discussione in quella sede, possa ritrovare il suo posto naturale, quando sia stato approvato.

Per queste ragioni chiedo che sia messa ai voti anzitutto la mia proposta di rinvio.

Se poi per avventura la Camera crederà di non accettarla, discuteremo successivamente il merito del mio emendamento e della proposta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**DRAGO, relatore.** Dichiaro di non potere accettare la proposta di rinvio all'articolo 37.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecoraro. Ne ha facoltà.

**PECORARO.** Io, veramente, dopo di aver sentito l'onorevole Majolo e nuovamente l'onorevole Nobili, credo che questa disposizione di legge meriti di essere ponderata e che il rinvio dell'esame di essa alla discussione dell'articolo 37 non sia affatto inutile.

Però osservo sin da ora all'onorevole Nobili che anche nelle quotizzazioni fatte in passato era vietata agli acquirenti l'alienazione delle quote; eppure l'alienazione avvenne.

Ma di ciò ripareremo quando discuteremo l'articolo 37.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte, soltanto sulla proposta di rinvio.

**PIEMONTE.** Rinunzio.

**PRESIDENTE.** Allora, metto a partito la proposta dell'onorevole Nobili perchè l'articolo 12 sia rinviato all'articolo 37 che si riferisce agli scopi dell'Istituto nazionale.

*(Dopo prova e controprova è approvata).*

Passiamo all'articolo 13:

« L'assegnazione delle quote deve effettuarsi nell'ordine di preferenza seguente:

1°) coltivatori del fondo;

2°) coltivatori del comune o dei comuni nei quali sono situati i fondi;

3°) capi di famiglie coloniche.

« A parità di condizioni saranno preferiti coloro che non posseggono già altre terre, i combattenti, gli orfani e le vedove di guerra. Subordinatamente, si procederà per sorteggio.

« Il regolamento potrà stabilire la formazione in alcune provincie di speciali elenchi di lavoratori della terra, ai quali, in ordine di preferenza sulla base dei criteri indicati, dovranno essere attribuite, per sorteggio, le quote.

« Il coltivatore che contravvenga ad alcune delle condizioni, cui è subordinata la attribuzione, può esser dichiarato decaduto. In tale ipotesi, si procederà a nuova assegnazione. In difetto di altri coltivatori del luogo che non abbiano già beneficiato di assegnazioni, l'attribuzione potrà essere fatta a coltivatori limitrofi ».

Gli onorevoli Canevari, Mazzoni, Bosi e Piemonte propongono la soppressione di questo articolo.

L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgerle questa sua proposta.

**CANEVARI.** Conseguentemente a tutte le dichiarazioni che abbiamo fatto, e per non mettere alcun vincolo all'azione degli enti espropriatori, e in considerazione anche di questo fatto: che noi riteniamo che tutte queste assegnazioni di quote dovrebbero essere fatte, secondo noi, a mezzo di cooperative e di organizzazioni, le quali assumano l'impegno di tenere vincolati i diretti coltivatori, perchè noi non crediamo all'agricoltura frazionata, a questa polverizzazione della proprietà; e poichè sembra fatto apposta l'articolo 13 per creare artificiosamente la piccola proprietà, mentre noi riportiamo la nostra fiducia solo in un'agricoltura che, tenendo vincolati i diretti coltivatori e sottoponendoli a una disciplina in conformità della tecnica agricola, possa trarre una maggior produzione dai terreni tenuti in concessione, noi insistiamo perchè l'articolo 13 sia soppresso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Aldisio. Ne ha facoltà.

**ALDISIO.** Noi insistiamo che sia mantenuto l'articolo 13, perchè noi non neghiamo che i latifondi possano essere concessi a cooperative di lavoratori le quali possono condurli come meglio credano! Però pensiamo che la piccola proprietà, dove è possibile, bisogna lasciarla sorgere. Ecco perchè noi insistiamo che l'articolo 13 sia mantenuto. *(Commenti).*

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

**CAETANI.** Dichiaro che sono favorevole al mantenimento dell'articolo 13.

Non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**DRAGO, relatore.** Mi pare che questa sia materia di regolamento. Noi abbiamo visto, col regolamento 15 gennaio 1919 per l'Opera nazionale dei combattenti, investiti ben al-

tri argomenti che questo. Quindi l'articolo potrebbe sopprimersi.

**PRESIDENTE.** Ora il devastatore è lei! (*ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** C'è una parte dell'articolo 13 che potrebbe andare al regolamento; c'è però qualche cosa di sostanziale, che non potrebbe essere, invece, argomento di regolamento. Ora, si potrebbe forse venire a una soluzione, nel senso di scartare dall'articolo 13 le parti che rappresentano solamente modalità, tenendo ferme invece quelle che rappresentano una effettiva sanzione, come ad esempio la decadenza; stabilire cioè nell'articolo 13 la decadenza nel caso che non si osservi un determinato ordine nella assegnazione delle quote.

È evidente che questo principio ha di per sé tanta importanza che, se noi non lo segniamo nella legge, non vedo come il regolamento potrebbe assumersi questi poteri.

Io proporrei, perciò, che venisse stralciato tutto quello che rappresenta modalità per demandarlo al regolamento, ma che l'articolo resti per la parte sostanziale.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, ella evidentemente tende all'affermazione dei due principi che sono contenuti nell'articolo: cioè quello che determina l'ordine di preferenza e quello che determina la decadenza. E allora l'articolo 13 resta tale e quale.

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** C'è il secondo comma.

**PRESIDENTE.** Ma non è una parte sostanziale.

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** Ci sarebbe poi l'ultima parte dell'ultimo comma.

**MAJOLO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAJOLO.** Io sarei d'accordo con l'onorevole relatore di rimandare questa parte in altra sede anche perchè non possiamo essere d'accordo col ministro. L'articolo 13 dice:

« L'assegnazione delle quote deve effettuarsi nell'ordine di preferenza seguente:

1º) Coltivatori del fondo;

2º) Coltivatori del comune e dei comuni, nei quali sono situati i fondi;

3º) Capi di famiglie coloniche ».

Ora, noi facciamo questa legge per i paesi, dove esiste il latifondo o per i paesi dove non esiste il latifondo? Chi è il coltivatore del latifondo? In questo momento è il fittuario o il mezzadro o il gabello.

Questo è il coltivatore attuale del latifondo! Ora, se voi stabilite un primo comma, con cui dite che deve essere preferito il coltivatore del fondo, voi ridate un'altra volta il latifondo a colui che attualmente lo coltiva. (*Commenti*).

È questa, onorevole Valentini, una incongruenza addirittura della legge, perchè, quando parlate di quote, dovete escludere quel coltivatore, che attualmente coltiva il latifondo.

**DRAGO, relatore.** No!

**MAJOLO.** Ma sì! Il latifondo pugliese per quello che io conosco, oggi è coltivato dal grosso fittuario; il latifondo siciliano è coltivato dal gabello...

**DRAGO, relatore.** Con l'inquilino, vale a dire o il mezzadro o il terrazziero!

**MAJOLO.** In Sicilia forse sì; in Puglia, invece, il coltivatore del latifondo è il fittuario, il quale lo conduce col salariato libero. Ora, se voi non dite che il coltivatore è il salariato libero, allora non potete stabilire la preferenza per il coltivatore del fondo, come si fa con quest'articolo. Se in Sicilia vi è una forma di sublocazione, di subconcessione, allora sì che avete il coltivatore del latifondo. Vi sono dunque paesi, come in Puglia, in cui questa subconcessione non esiste, e il coltivatore del fondo è precisamente il fittuario. Ora voi vedete che scrivere una norma di questo genere nella legge che deve valere per tutta Italia, renderà inapplicabile o equivoca questa disposizione legislativa.

**GIUFFRIDA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIUFFRIDA.** Credo che la proposta fatta dai colleghi di parte socialista, di rinviare questo articolo al regolamento e di sopprimerlo in questa sede, sia proposta opportuna, e comunque, desidero chiarire le ragioni, per le quali ad essa do il mio voto.

Mi pare che l'obiezione del ministro possa essere superata.

L'articolo dice: « il coltivatore che contravenga ad alcune delle condizioni, cui è subordinata l'attribuzione, può essere dichiarato decaduto ».

Ma, poichè il coltivatore diventa proprietario in forza di un atto, la condizione di decadenza può essere stabilita nell'atto di concessione, indipendentemente dalla legge. E d'altra parte, l'articolo così come è concepito (e il prolungarsi della discussione potrà dimostrarlo in modo evidente), dà luogo ad incertezze. Infatti si parla al primo numero di coltivatori del fondo, poi di coltivatori

del comune o dei comuni nei quali sono situati i fondi, ed infine (numero tre) dei capi di famiglie coloniche.

Sono termini eterogenei; i primi due numeri determinano un criterio di scelta degli individui secondo la sede del loro lavoro, gli altri secondo il loro stato di famiglia.

Un ordine di precedenza siffatta non ha senso.

Osservo inoltre che in Sicilia abbiamo una ripartizione di territori per comuni, molto imperfetta, di modo che capita che molti lavoratori sieno costretti a procurarsi i mezzi di sussistenza da latifondi che sono nel territorio di un comune vicino.

Perchè escluderli?

È sorta poi la questione dei coltivatori del fondo. Chi è coltivatore del fondo? Tanto il coltivatore diretto che ha il contratto di affitto del piccolo appezzamento quanto il grande intermediario, che unisce il suo lavoro con quello dei suoi dipendenti? Perchè in questa sede dobbiamo risolvere questa questione?

Prego i colleghi di convincersi che se non sfrondiamo la discussione col rinvio al regolamento di molte norme, manderemo a picco la legge.

Quindi da parte mia voto la proposta dei colleghi socialisti per la soppressione. E vorrei pregare i colleghi dell'altra parte della Camera di non compromettere, così come si farebbe in questa sede, la risoluzione di molte e gravi questioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presutti.

PRESUTTI. Mi associo alla considerazione dell'onorevole Giuffrida.

Il valore di questa disposizione è di vincolare le clausole degli atti di concessione. Se queste disposizioni non saranno nè nella legge, nè nel regolamento, il ministro nel decretare la espropriazione potrà subordinare la espropriazione stessa alle condizioni che crederà opportuno di stabilire di fronte alla infinita verità dei casi che si rilevano anche dalla esposizione fatta dall'onorevole Majolo per le condizioni del Tavoliere e dalla esposizione che fanno i colleghi siciliani. Non mi pare che si possa legiferare con disposizione unica che sarebbe vincolativa per l'amministrazione, e credo quindi che bisogna rimandare questa materia non che al regolamento, ma all'apprezzamento che caso per caso farà il Consiglio superiore nel dare il suo parere. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. Ho chiesto di parlare per chiarire la portata della nostra proposta. Noi socialisti non intendiamo, conformemente alla proposta del collega Giuffrida, di rimandare al regolamento la formulazione delle norme indicate dall'articolo 12; chiediamo invece la soppressione pura e semplice.

PRESIDENTE. Sono due cose diverse.

PIEMONTE. E abbiamo chiesto tale soppressione in armonia a quel concetto basilare da noi sostenuto, che agli enti espropriatori occorra non mettere vincoli, inceppamenti, fastidi nel loro già duro e difficile compito.

Inoltre se si volesse demandare al regolamento la materia in oggetto facciamo presente che l'articolo 9, parla di appoderamenti, e non di quote e quotizzazioni. Quindi bisognerebbe sostituire alla parola « quota » quella di « podere ». Ma è evidente che in tal caso non si tratta di variazione di forma ma di sostanza. Occorre quindi sopprimere senz'altro l'articolo.

Occorre senz'altro lasciar libere le Società industriali che si propongono le espropriazioni, di conservare o rivendere secondo il loro interesse e senza alcun obbligo i terreni bonificati, ed occorre confidare che gli altri enti ammessi all'espropriazione, quali l'ente nazionale della colonizzazione, i comuni, le provincie e le cooperative che hanno una caratteristica sociale, nella vendita e nel frazionamento di terreni terranno conto degli equi bisogni delle popolazioni.

In questo si deve avere fiducia, non determinare regole antieconomiche di sospetto; perciò noi siamo per la soppressione pura e semplice, nella speranza che il ministro, quando emetterà il decreto di espropriazione, non legherà in nessun modo agli enti espropriatori la loro attività per quanto si riferisce alla traslazione delle proprietà bonificate e redente.

PRESIDENTE. Le proposte di soppressioni di articoli che possono essere determinate da una di queste due ragioni: o per l'invio al regolamento o perchè si è contrari all'articolo. Nel primo caso io debbo mettere a partito l'emendamento di soppressione, perchè lascia impregiudicato il merito dell'articolo, nel senso che di quella questione si potrà tener conto anche in sede di regolamento. Se invece si è contrari all'articolo, non metto a partito l'emendamento soppressivo perchè i contrari al merito dell'articolo votano contro.

Ora l'onorevole Piemonte ha spiegato che l'emendamento soppressivo proposto da lui

e dall'onorevole Canevari all'articolo 13 ha il significato di essere contro al contenuto dell'articolo 13; essi non vogliono che sia rinviato al regolamento, ma sono contrari al contenuto. Invece l'onorevole Giuffrida propone che l'articolo 13 non sia discusso, ma la questione sia rinviata al regolamento. Quindi io debbo mettere ai voti la proposta dell'onorevole Giuffrida perchè, cioè, non si discuta l'articolo 13 e la questione sia eventualmente contemplata nel regolamento. Nel caso che la proposta dell'onorevole Giuffrida sia respinta, metterò ai voti l'articolo 13, e i contrari al contenuto di questo articolo voteranno contro.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei arrivare a capire. Quando si dice che votare l'emendamento Giuffrida vuol dire rinviare al regolamento, gradirei sapere se ciò significa deliberare che qualche cosa di simile, sia pure con varianti nelle modalità, debba essere compresa nel regolamento; oppure se, impregiudicata la questione oggi, chi farà il regolamento vedrà se e come la questione debba esservi trattata.

PRESIDENTE. Ho detto «eventualmente», e poi mi riferivo ad una dichiarazione fatta poco fa dall'onorevole Meda, cioè quando si rinvia una disposizione ad un articolo, perchè si crede che sia materia di regolamento, non s'intende vincolare la Commissione che dovrà formulare il regolamento a introdurre le disposizioni dell'articolo. La Commissione vedrà se sia il caso di accettarlo o meno.

MODIGLIANI. E potrà anche non mettere niente.

PRESIDENTE. Sicuro. Ho detto appunto «eventualmente».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Giuffrida non ho difficoltà, che restando impregiudicata la questione di merito, se sia il caso, se ne possa occupare la Commissione del regolamento.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Evidentemente fra la proposta mia e quella dei colleghi socialisti non c'è identità, anzi c'è profonda diversità, come ha chiarito l'onorevole Presidente.

Accetto il principio della ripartizione in quote individuali di proprietà, ma non sono io che l'accetto; lo ha accettato la Camera, votando gli articoli 10 e 11.

Domando perciò la soppressione dell'articolo non per negare il principio; ma per-

chè questa materia sia formulata, più opportunamente e in sede più conveniente, nel regolamento.

MODIGLIANI. Dopo queste spiegazioni votiamo contro.

ALDISIO. Dopo queste dichiarazioni votiamo a favore. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Giuffrida perchè il contenuto dell'articolo 13 sia eventualmente tenuto presente allorchè sarà redatto il regolamento.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

#### Art. 14.

« Nelle vendite volontarie di fondi rustici è stabilito, a favore dei coloui e altri coltivatori diretti dei fondi stessi anche se riuniti in cooperativa, un diritto di prelazione nell'acquisto.

« I coltivatori che intendano esercitare il diritto di prelazione, debbono notificare al proprietario, anche a mezzo di lettera raccomandata, l'offerta di acquisto del fondo. In ogni caso l'offerta deve contenere l'obbligo del pagamento del prezzo per contanti.

« Il proprietario che abbia ricevuto maggiori offerte di acquisto è tenuto, a sua volta, a notificare ai detti coltivatori tali offerte, indicando le persone da cui vennero fatte.

« Se i coltivatori intendono elevare la precedente offerta debbono darne nuova comunicazione al proprietario nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricevuta notificazione.

« Sono nulle le vendite stipulate con terzi a prezzo inferiore o eguale a quello offerto dal coltivatore.

« La simulazione della maggiore offerta denunciata dal proprietario importa la nullità della vendita stipulata a prezzo maggiore di quello contenuto nella precedente offerta dai coltivatori ».

A questo articolo sono stati proposti quattro emendamenti: uno dell'onorevole Franceschi, che ne propone la soppressione; un altro degli onorevoli Canevari, Mazzoni, Bosi e Piemonte, che ne propongono egualmente la soppressione; un terzo degli onorevoli Meda, Stefini, Ferrarese, Baracco, Bubbio, Agnesi, Mauro Francesco, Pestalozza, Cappelleri e Brusasca, così concepito:

« *Sopprimere tutti i capoversi (rimane cioè solo il primo comma) sostituendoli col seguente:*

« I modi, i termini, le forme, le condizioni per l'esercizio di tale diritto saranno stabilite nel regolamento ».

Infine, l'onorevole Canevari, insieme cogli onorevoli Volpi, Tassinari, De Angelis, Baldini, Tonello, Maffi, Buffoni, Marchioro, hanno presentato un altro emendamento, pervenuto in questo momento e così concepito :

« Nelle vendite volontarie dei fondi rustici è stabilito il diritto di prelazione nell'acquisto, a favore delle cooperative agricole che comprendano almeno la maggioranza dei lavoratori diretti dai fondi stessi.

« Il diritto di prelazione non può essere esercitato quando il proprietario abbia venduto il terreno a un ente pubblico.

« È pure ammesso a favore delle cooperative agricole che abbiano già tenuto regolarmente affittanze agrarie o che abbiano i requisiti di idoneità stabilitisi nel regolamento, il diritto di prelazione negli affitti o in determinate forme di temporaneo godimento dei fondi rustici ».

L'onorevole Franceschi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FRANCESCHI. Ho proposto la soppressione dell'articolo 14 della Commissione, che stabilisce il diritto di prelazione a favore dei contadini nel caso di vendita volontaria di fondi rustici e ne dirò brevemente le ragioni.

Mi sarei volentieri riferito alla discussione generale, se, data l'importanza della materia e la gravità del principio che stiamo per ammettere nella nostra legislazione, non credessi necessario ripetere brevissimamente quello che ebbi occasione di dire nella discussione generale.

Prima di tutto vi è una ragione pregiudiziale contro l'opportunità di includere questo principio della prelazione obbligatoria nella presente legge. Credo infatti che il principio di prelazione, che investirebbe non soltanto i terreni incolti e mal coltivati, ai quali la legge sul latifondo si riferisce, ma che investirebbe altresì tutti i terreni a cultura che esistono in Italia, non possa trovar posto in questa legge che ha finalità e scopi ben determinati, ma debba, se mai, fare oggetto di uno speciale disegno di legge, dove la materia che non è così semplice e così piana come a prima vista può apparire, sia studiata più accuratamente e sia meglio disciplinata di ciò che non si faccia nell'articolo unico proposto dalla Commissione.

Nota in secondo luogo che il decreto di prelazione a favore dei coloni involge una altissima questione di diritto statutario, in quanto vulnera l'essenza stessa del diritto di proprietà (*Commenti all'estrema sinistra*) che, come voi mi insegnate, è la facoltà di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta. (*Commenti ed interruzioni all'estrema sinistra*).

Il diritto di prelazione avrebbe per effetto di limitare il diritto alla libera disponibilità della cosa propria, (*Interruzioni all'estrema sinistra*) in quanto il proprietario dovrebbe in ogni caso subordinare l'esercizio del suo diritto al beneplacito di terzi, e ciò non già per causa di pubblica utilità, ma per vantaggio di singoli individui o di ristrette classi, e ne conseguirebbe che i contadini, forti di questo diritto loro accordato, (*Interruzioni all'estrema sinistra*) diverrebbero, in pratica, arbitri assoluti del mercato della terra e con la potenza della terra e con la potenza delle loro organizzazioni, allontanando ogni altro eventuale acquirente, imporrebbero prezzi arbitrari e iugulatorii.

Nè credo che tale limitazione al diritto di proprietà possa essere legittimamente imposta, alla sola proprietà terriera e penso che una volta ammessa l'obbligatorietà della prelazione, questa debba logicamente estendersi anche alle altre forme di proprietà urbana ed industriale, concedendo il diritto di prelazione agli inquilini sulle case che essi abitano e agli operai per le fabbriche ove essi lavorano. (*Interruzioni a sinistra*). Giudichi la Camera se è conveniente e prudente incamminarsi su questa china, dove una volta posto il piede, non sarà più possibile ritrarci indietro.

Richiamo infine l'attenzione della Camera sulle molte e gravi difficoltà di ordine pratico che si connettono all'applicazione della prelazione, specialmente in zone come quelle dell'Italia centrale e dell'Italia settentrionale, dove esistono aziende agrarie modernamente organizzate e perfettamente apprezzate. In tale aziende non sarebbe assolutamente possibile smembrare i singoli poderi dal corpo centrale dove sono concentrati molti degli impianti essenziali come magazzini, granai, tinaie, cantine, oleifici, ecc. ecc., senza deprezzare notevolmente il valore dell'azienda.

Vendendo alla spicciolata i singoli poderi, questi dovrebbero essere ceduti necessariamente ai coloni privi di molti accessori indispensabili che rimarrebbero accentrati nel corpo centrale dell'azienda (*Interruzioni*



a sinistra e a destra) e, d'altra parte, una volta venduti i singoli poderi, rimarrebbe sempre invenduto in mano al proprietario il nucleo centrale dell'azienda che, avulso dai terreni di cui era il complemento necessario, perderebbe ogni utilizzazione, e conseguentemente ogni valore commerciale.

Sarebbero quindi tre i danneggiati: il contadino che acquisterebbe un podere mancante degli accessori indispensabili per l'esercizio dell'industria agraria; il proprietario, al quale rimarrebbe il nucleo dell'azienda inutilizzato e svalutato, e più di tutti l'economia nazionale che vedrebbe spezzati e distrutti organismi tecnicamente perfetti come le aziende agrarie, e danneggiata e compromessa la industria agricola, per quanto riflette specialmente la conservazione e la trasformazione dei prodotti.

Io non so se l'onorevole Giavazzi abbia ritirato il suo emendamento consistente in cinque articoli, che trovo nell'ordine del giorno ma che non ho sentito leggere dall'onorevole Presidente...

**PRESIDENTE.** Dei cinque articoli proposti dall'onorevole Giavazzi, deve tenere presente soltanto il primo che si riferisce al diritto di prelazione; gli altri si riferiscono al modo come esercitare questo diritto, e per questa parte vi è l'emendamento dell'onorevole Meda.

**FRANCESCHI.** Allora non ho altro da aggiungere. Dichiaro però che non posso approvare l'emendamento dell'onorevole Meda nè nella prima parte per le ragioni esposte, nè nella seconda colla quale propone di demandare al regolamento quanto si riferisce all'esercizio della prelazione, perchè è appunto il modo di esercitarla che rende la prelazione più pregiudizievole e più vessatoria per il diritto del proprietario.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Piemonte ha facoltà di svolgere il suo emendamento soppressivo dell'articolo 14.

**PIEMONTE.** Il gruppo socialista ha chiesto la soppressione dell'articolo 14 per ragioni alquanto diverse da quelle esposte testè dal collega Franceschi. È vero che gli emendamenti successivi, come gli articoli aggiuntivi 14-bis, 14-ter e via dicendo, sono stati ritirati, ma però è indubbio che la Commissione che sarà incaricata di regolare la materia per via di regolamento non potrà non tener conto di quanto gli emendamenti e gli articoli stessi consigliano; tanto meno non potrà non tener conto di quel che voleva la Commissione in pieno e cioè di instaurare il nuovo diritto di prelazione.

Ora se esamina questo diritto di prelazione, quale risulta dalla proposta della Commissione, è evidente che senza che la Commissione stessa se ne sia accorta, in definitiva esso si risolverebbe a tutto danno dei contadini e a beneficio dei proprietari. Infatti quando si dice che il diritto di prelazione si estrinseca coll'obbligo dei contadini di offrire il prezzo al padrone, e questi udite le varie proposte è tenuto a comunicare ai contadini le eventuali maggiori offerte perchè vedano se possono raggiungerle, tutto ciò significa legalizzare un sistema di asta privata nella vendita dei fondi rustici, che avrà per effetto di rincarare, a beneficio dei proprietari, la terra.

Fingendo di dare un nuovo diritto ai contadini, in conclusione si escogita un ingegnoso sistema per spremere meglio i sudati risparmi. Altro che nuovo diritto! Altro che nuovo beneficio!

Aggiungo un'altra considerazione non perfettamente inquadrata nei compiti di questa assemblea e forse scandalosa, ma che non sfugge a chi vive la vita della campagna ed è o è stato vicino ai contadini.

La Commissione, quando dovrà fissare le norme regolatrici del diritto di prelazione, se non vorrà seguire i consigli nefasti della Commissione, dovrà escogitare altri mezzi e appurare quale è il prezzo di vendita effettivo dei fondi, e non potrà desumerlo altro che da atti registrati, dando agli interessati un termine di tempo per sostituirsi ai compratori.

Non c'è altra via che questa, non c'è altra regola giusta ed equa che questa; e allora che cosa succede? Che in tutti quanti i casi i trasferimenti di proprietà dovranno essere denunciati, agli effetti della tassa di registro, i valori in pieno.

**MEDA.** Sarà un vantaggio.

**PIEMONTE.** Questo sappiamo che non avviene, e i prezzi di vendita vengono registrati a un valore dalla metà a un quarto inferiore di quello reale per sfuggire ai rigori eccessivi del fisco. Se non si trattasse solo dei grossi proprietari venditori e di ricchi acquirenti, o potrei dire che la nuova norma sarebbe un giusto castigo. Ma la maggior parte dei trapassi terrieri riguardano contrattazioni di piccoli proprietari, contrattazioni che riguardano l'umile gente, che sarà così, colla scusa di un nuovo diritto ancora una volta ferocemente bersagliata dal fisco e poichè chi paga la tassa di registro è l'acquirente ciò significherà un nuovo artificioso elemento di rincaro dei terreni.



È evidente quindi che prima di pensare al diritto di prelazione bisogna provvedere ad un'altra base per la legislazione fiscale dei tributi reali.

Queste le ragioni contingenti di opposizione al diritto di prelazione da parte nostra, ma non vogliamo nascondere anche una ragione di principio. Il diritto di prelazione chechè si dica o si pensi sarà, se codificato, un inciampo al libero commercio della terra, al libero trapasso di proprietà; codesti ostacoli al regime capitalistico ne inceppano l'espansione e lo sviluppo; noi siamo contrari a questo regime e vogliamo sostituirlo con un altro che sia fondato anzichè sulla concorrenza sulla solidarietà; ma se questo è l'obbiettivo da raggiungersi, il regime va colpito in pieno nelle sue fondamenta; se invece lo si vuol conservare è dannoso comprometterne gli ordinamenti e il divenire, con una norma introdotta inopinatamente, non maturata dalla pubblica discussione, non entrata ancora nella coscienza della maggioranza.

Noi vediamo nella proposta del diritto di prelazione ancora una volta il tentativo di creare artificiosamente della piccola proprietà. A tutti questi tentativi di creazione artificiosa della piccola proprietà, voi ci troverete sempre contrari. Per questi motivi noi insistiamo per la soppressione completa dell'articolo; tanto più che con esso si vogliono prendere dei provvedimenti che riguardano tutta la proprietà rustica e non solo quella latifondistica, senza che l'opinione pubblica abbia avuto il tempo di rendersene conto e di pronunziarsi in merito. Si tratta invece di problemi assai gravi su cui non si improvvisa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Anche negli emendamenti stampati il mio emendamento viene dopo quello dell'onorevole Meda.

PRESIDENTE. Ella ha presentato alcuni emendamenti a cui l'onorevole Meda ha appoggiato il suo. Ella insiste nei suoi emendamenti?

GIAVAZZI. Dichiaro che aderisco alla proposta Meda, e se questa sarà approvata ritirerò gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ella ha un articolo sostitutivo a cui si riferisce quello dell'onorevole Meda, e che corrisponde al primo comma dell'articolo 14 del testo della Commissione che anche l'onorevole Meda propone sia mantenuto. Poi ella ha un altro emen-

damento: « Non sono soggetti alla prelazione... ».

GIAVAZZI. A questo rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari.

CANEVARI. Io ho presentato un emendamento secondo il quale il diritto di prelazione dovrebbe essere ammesso per le Associazioni dei diretti coltivatori del fondo. Le stesse ragioni che hanno indotto l'onorevole Piemonte a dichiarare che noialtri siamo contrari all'articolo 14, così come è proposto dalla Commissione, inducono noi ad essere a favore dell'emendamento da me proposto.

L'onorevole Piemonte ha detto che siamo contrari al diritto di prelazione in quanto, in fondo, questo diritto di prelazione promosso secondo le disposizioni dell'articolo 14 proposto dalla Commissione, viene a creare e a facilitare il formarsi della piccola proprietà artificialmente costituita.

Ma diciamo che quando fosse possibile consentire a delle Associazioni di diretti coltivatori l'esercizio di questo diritto di prelazione, nulla vieta, anzi tutto induce noi socialisti, ad essere favorevoli alla prelazione stessa.

ALDISIO. Ma l'onorevole Piemonte ha detto che l'opinione pubblica non si è ancora espressa. (*Commenti*).

CANEVARI. Il modo di esercitare il diritto di prelazione è già contenuto in disposizioni analoghe. In un primo momento anzi avevo creduto alla opportunità di indicare il modo col quale potesse essere esercitato questo diritto di prelazione, ma ho visto che potrebbero venire altre proposte, praticamente anche migliori di quelle adottate nella legislazione tedesca, e che avremmo suggerito nel nostro emendamento. Ragione per cui noi accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Meda all'emendamento Giavazzi, cioè che i modi, i termini, le forme, le condizioni per l'esercizio di tale diritto saranno stabilite nel regolamento.

Però desidero che si tenga presente una preferenza da potersi esercitare non soltanto nel caso di acquisto, perchè nel caso di acquisto, specialmente quando questo diritto possa essere esercitato da associazioni, ossia quando si tratta di grossi fondi, si richiedono capitali ingenti per cui questo diritto di prelazione, se sarà accolto dalla Camera, rimarrà lettera morta.

Vorrei invece che potesse essere esercitato anche in caso di affitto o di conces-

sione temporanea in quelle determinate forme di cui discuteremo più avanti quando passeremo alla discussione dei capitoli 3 e 4.

Dunque insisto perchè il mio emendamento sia preso in considerazione in via subordinata all'emendamento proposto dall'onorevole Piemonte; ossia quando verrà in discussione l'emendamento dell'onorevole Piemonte io voterò per questo; ma se l'emendamento dell'onorevole Piemonte sarà respinto, si dovrà porre in votazione l'emendamento mio e naturalmente io voterò per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Mi preme di dichiarare che la Commissione dell'economia nazionale e la sotto Commissione furono unanimi nello stabilire il diritto di prelazione che nell'originario testo ministeriale era in direzione opposta, perchè era attribuito ai proprietari. Dopo di ciò mi pare che la cosa migliore da fare sia quella di accettare la proposta dell'onorevole Meda e cioè di enunciare un principio che è già stato accolto alla unanimità anche da altre parti della Camera, e rinviare al regolamento le modalità su cui potrebbero sorgere controversie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caetani. Ne ha facoltà.

CAETANI. La parola « unanimemente » usata dal collega Drago non è completamente esatta. In seno alla Commissione affermai che la prelazione nell'acquisto avrebbe facilitato il trasferimento della terra dalle mani dei grandi proprietari a quelle dei piccoli, ma precisai altresì che doveva trattarsi dei terreni a latifondo, di quelli sottoposti all'obbligo di bonifica, di quelli appunto contemplati dalla presente legge. non già di qualunque proprietà rustica anche a coltivazione intensiva.

Sostenni che la prelazione sull'acquisto nelle zone soggette all'obbligo di bonificazione o insufficientemente coltivate, avrebbe facilitato il raggiungimento dei fini a cui mira la legge, avrebbe diminuito le domande per l'espropriazione dei terreni di proprietari non disposti a vendere, ed avrebbe in modo generale servito da valvola di sicurezza. Ma in nessun modo ammissi che si potesse applicare il vincolo della prelazione a tutte le proprietà rustiche dell'Italia, compreso quelle a coltura intensiva.

Quindi, come ho detto prima, il voto nostro fu unanime per la prelazione, ma limitatamente alla categoria di terreni che ho

adesso indicato e non per tutti i terreni rustici d'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Credo di dover precisare perchè io aderisca, in subordine all'emendamento dell'onorevole Canevari. L'emendamento dell'onorevole Canevari nella mia intenzione, e credo anche in quella del proponente, vuole essere un correttivo per il caso in cui sia ammesso il diritto di prelazione. Secondo nei le ragioni economiche e politiche esposte dal collega Piemonte contro il diritto di prelazione sono decisive. Il diritto di prelazione tende a far salire il prezzo della terra.

MEDA. Ma non dite di queste enormità! Venite a vedere da noi: la verità è precisamente il contrario.

MODIGLIANI. Ella dice che la verità è proprio il contrario. Intanto il collega Piemonte cinque minuti fa ha data questa dimostrazione.

MEDA. Si è ingannato di grosso!

MODIGLIANI. Ella distruggerà questa dimostrazione; ma per ora questa non è stata ancora distrutta ed io rimango della mia opinione. In ogni modo il diritto di prelazione affidato agli individui è evidentemente un espediente inteso alla creazione artificiale della piccola proprietà, e per noi ce ne è più di quanto occorra per esser contrari.

Quindi noi formuliamo una precisa richiesta al Presidente: si dovrebbe prima di tutto stabilire se di un diritto di prelazione in questa legge si deve parlare e se questa legge tale diritto di prelazione debba riconoscere. Una volta stabilito questo punto, allora, ma allora soltanto, dovrebbe venire in discussione l'emendamento Canevari che questo diritto di prelazione riconosce solo alle organizzazioni. Quindi, se non ho male capito, non si dovrebbe prospettare prima tutto intero il quesito come lo formula l'onorevole Canevari; perchè, in un primo momento almeno, io desidero votare contro il diritto di prelazione, e solo quando gli altri partiti della Camera avranno stabilito questo diritto, e, come correttivo a questo errore, desidero l'emendamento dell'onorevole Canevari.

PRESIDENTE. Darò prima uno schiarimento all'onorevole Modigliani. L'articolo 14, secondo il testo della Commissione dice: « Nelle vendite volontarie di fondi rustici, è stabilito, a favore dei coloni ed altri coltivatori diretti dei fondi stessi, anche se riuniti in

cooperativa, il diritto di prelazione nell'acquisto ».

Vi sono poi altri commi, di cui l'onorevole Meda propone la soppressione col rinvio al regolamento. È stato presentato poi un emendamento dall'onorevole Canevari: « Nelle vendite volontarie dei fondi rustici è stabilito a favore dei coloni e dei coltivatori diretti non avventizi dei fondi stessi il diritto di prelazione dell'acquisto ».

Se le cose restassero così, avrei il dovere di mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Canevari, perchè è un emendamento dell'articolo 14 del testo del disegno di legge della Commissione.

L'onorevole Piemonte si è dichiarato contrario all'articolo 14 e si è dichiarato contrario al diritto di prelazione; coloro i quali sono contrari al diritto di prelazione, dovrebbero votare contro l'emendamento Canevari, e qualora fosse messo a partito il testo della Commissione, votare contro il testo della Commissione.

Vi è però la eventualità che si possa essere contrari al diritto di prelazione, e qualora passasse il diritto di prelazione, favorevoli all'emendamento Canevari. Perciò io dovrei invitare l'onorevole Canevari a formulare diversamente il suo emendamento, dicendo, anzitutto: « È ammesso il diritto di prelazione ». [Punto e a capo. Così si può procedere alla votazione per divisione. Qualora questo comma fosse approvato, si metterebbe ai voti il resto dell'emendamento dell'onorevole Canevari. Qualora questo fosse respinto, si metterebbe ai voti il testo della Commissione. Credo che su ciò siamo d'accordo.

MEDA. Salva la soppressione.

MODIGLIANI. Non le pare, signor Presidente, che la questione può prospettarsi in questa semplicissima maniera: votando per divisione la prima parte dell'articolo 14. Ora votare per divisione, vuol dire dividere i concetti più che le frasi. In questo articolo 14 si potrebbe perfettamente votare in un primo momento così: « Nelle vendite volontarie di fondi rustici è stabilito un diritto di prelazione nell'acquisto », saltando l'inciso: « a favore dei coloni, ecc. ».

Votandosi così noi possiamo votare contro. Se invece ella ci invita a votare un nostro emendamento, in cui si comincia col riconoscere il diritto di prelazione, dovremmo far la figura di cominciare col votare contro il primo inciso del nostro stesso emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, io mi ero rivolto all'onorevole Canevari, poiché l'onorevole Canevari è favorevole al diritto di prelazione, ed ho detto che poteva formulare il suo emendamento come ella vorrebbe che si votasse il testo della Commissione, cioè: « È ammesso un diritto di prelazione ». Poi si metterebbe ai voti l'emendamento Canevari.

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Io penso che ci sono questioni sulle quali è perfettamente inutile discutere: venir qui a fare oggi una trattazione intorno al diritto di prelazione, mi sembrerebbe proprio far perdere del tempo alla Camera ed a noi tutti.

È chiarissimo che da un rigido punto di vista di rispetto e di tutela del diritto di proprietà — nel quale è insito il diritto di disporre liberamente quando e come piaccia — il diritto di prelazione non può essere ammesso. È altrettanto chiaro che, accettato non può essere neppure da chi tende alla collettivizzazione della proprietà, appunto perchè esso indebolisce, attraverso una forma evolutiva, l'efficienza del regime capitalistico e quindi contrasta l'azione diretta delle forze che tendono a sovvertirlo. Ma è altrettanto chiaro che chi, come noi, sta nel mezzo, e crede che l'evoluzione giuridica, al pari della evoluzione sociale e politica, deve procedere per gradi, approfitti della legge attuale per introdurre l'affermazione di un principio, che noi riteniamo nel suo probabile, se anche non immediato, risultato, capace di modificare legalmente ed utilmente il rigore del diritto di proprietà quale è attualmente concepito.

Ecco perchè mentre non ci meravigliano nè le dissertazioni dell'onorevole Franceschi nè le eccezioni dell'onorevole Piemonte, noi rimaniamo più fermi che mai nel nostro postulato: non pretendiamo nè che esso non sia suscettibile di critiche, nè che esso sia destinato a rimanere come l'ultima parola della evoluzione nel diritto di proprietà e in specie nel diritto di proprietà terriera: ci pare risponda oggi ad un vantaggio sociale, e ad una ragione di giustizia, e perciò lo difendiamo: del resto non è vero che la prelazione obbligatoria attenti alla radice della proprietà: essa lo limita, ma in certo qual modo la rinforza. (*Rumori — Commenti*), come la potatura rinforza l'albero su cui viene praticata.

I nostri colleghi di destra evidentemente non possono esser con noi, quelli di estrema

sinistra neppure; voteremo: decideremo coi voti. Se ci troveremo ad essere in minor numero noi, ancora una volta il diritto di prelazione rimarrà alle porte... e vuol dire che entrerà un'altra volta!

Però io mi auguro che la Camera italiana senta la convenienza di non rispondere con una negativa a questa che, me lo permettano i socialisti, è una aspirazione vivissima del proletariato agricolo. Tanto più che accogliendo nella legge il diritto di prelazione, noi veniamo a legalizzare un fenomeno che va prendendo piede: dico la resistenza dei contadini a permettere che il proprietario venda ad altri che a loro.

*Una voce al centro.* Ed è contro la speculazione!

MEDA. Si capisce!... L'onorevole Piemonte prevede il rialzo dei prezzi... È il contrario!... Il diritto di prelazione, bene inteso e bene applicato è anzi l'arma su cui fanno assegnamento i contadini per combattere gli speculatori, che acquistano dal proprietario per lottizzare e rivendere poi essi ai coltivatori con aumenti intollerabili. (*Commenti — Rumori*).

Il resto del mio emendamento è chiaro. Io sono del parere che in queste questioni basta l'affermazione del principio: del resto, regolamento o non regolamento, c'è pure in Italia un Codice civile, c'è una autorità giudiziaria; e per queste vie si congegnerà in pratica e funzionerà l'Istituto della prelazione a cui noi intendiamo di dare vita colla formula dell'articolo 14 ridotta ai suoi minimi termini.

Non ho altro da aggiungere... mi pare di avere detto aperto il mio pensiero... nelle questioni di massima bisogna vederci chiaro... ciascuno ha le sue idee... dividiamoci a seconda di esse. (*Applausi*).

Quanto all'emendamento Canevari io non posso evidentemente accettarlo...

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari accetta anzi il suo emendamento...

MEDA. No... lo accetta, mi pare, subordinatamente a che si accetti prima il suo...

PRESIDENTE. È naturale!... Allora, sarà bene esporre un po' lo stato delle cose prima di passare alla votazione.

Ci troviamo di fronte al testo della Commissione e all'emendamento Canevari.

L'emendamento Canevari ha un primo comma, che è sostitutivo del primo comma dell'articolo 14.

L'articolo 14 stabilisce che: « Nelle vendite volontarie di fondi rustici è stabilito, a

favore dei coloni e altri coltivatori diretti dei fondi stessi, anche se riuniti in cooperativa, un diritto di prelazione nell'acquisto ».

L'onorevole Canevari propone invece che: « Nelle vendite volontarie dei fondi rustici è stabilito, a favore delle cooperative agricole, che comprendono almeno la maggioranza dei lavoratori diretti dei fondi stessi, un diritto di prelazione sull'acquisto ».

L'onorevole Canevari propone altri due commi:

« Il diritto di prelazione non può essere esercitato quando il proprietario abbia venduto i terreni ad un ente pubblico ».

Un altro comma:

« È pure ammesso a favore delle cooperative agricole, che abbiano già tenuto regolarmente affittanze agricole il diritto di prelazione negli affitti in determinate forme dei fondi rustici ».

Queste due commi sono compatibili anche col testo della Commissione, nel senso che, se fosse respinto il primo comma proposto dall'onorevole Canevari e fosse accolto il primo comma dell'articolo 14 del testo della Commissione, gli altri due commi dell'emendamento dell'onorevole Canevari dovrebbero essere messi ugualmente ai voti.

Infine vi è l'emendamento dell'onorevole Meda, che sostituisce gli ultimi commi dell'articolo 14 del testo della Commissione e tutti gli emendamenti che l'onorevole Giavazzi aveva presentato.

Questo è lo stato di fatto, e l'onorevole Canevari lo accetta.

Vi è soltanto una questione a proposito del primo comma. Si è accennato alla opportunità di votare per divisione, cioè votare prima la frase: « nelle vendite volontarie dei fondi rustici è stabilito un diritto di prelazione nell'acquisto ».

Qualora questa prima parte del comma fosse approvata, si metterebbe ai voti prima l'emendamento Canevari, poi il testo della Commissione. Nell'un caso o nell'altro, sarebbero sempre messi ai voti gli ultimi due commi dell'emendamento dell'onorevole Canevari e l'emendamento dell'onorevole Meda.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosi.

BOSI. Sono contrario al diritto di prelazione per ragioni diverse da quelle fin qui espresse.

Sono contrario a questo diritto per ragioni tecnico-agrarie ed anche per ragioni economico-sociale. Sono contrario a che si

dia la terra in proprietà ai contadini perchè penso che la terra non debba costituire oggetto di proprietà privata e perchè penso che l'uso si debba dare a chi possa e a chi voglia meglio coltivarla... (*Interruzioni al centro*).

L'ho detto altra volta, l'ho ripetuto sempre nella Camera... (*Nuove interruzioni*).

MODIGLIANI. Non abbiamo mai promesso la terra ai contadini per San Martino, noi!... (*Rumori*).

BOSI. Posso citare anche un esempio. Nell'alta Valle Tiberina il barone Leopoldo Franchetti, morendo, lasciò in eredità i suoi poteri ai contadini. Noi oggi possiamo constatare che la produzione, invece di aumentare è diminuita; e si capisce. Mancano loro le cognizioni tecniche e mancano anche i mezzi. Io sono per la industrializzazione dell'agricoltura...

*Voci al centro.* Senza capitali!...

BOSI. Non credo che si possa essere per principio contrari alla piccola proprietà. La piccola proprietà, dove ha le condizioni per potere esserci, deve esserci.

È assurdo combatterla. Ma io sono tendenzialmente per la industrializzazione dell'agricoltura. Sono coll'agronomo inglese Yung, che attendeva appunto il progresso dell'agricoltura dalla sua industrializzazione. Il progresso è determinato, appunto, dall'intervento nel lavoro di questo fattore, di questo elemento tecnico scientifico.

Il contadino vi può dare quel tanto di esperienza che ha acquisito attraverso il suo lavoro, ma ciò che è il portato della scienza non ve lo può dare il contadino.

Sono favorevole al diritto di prelazione per le organizzazioni, per le cooperative, perchè intendo che le cooperative agricole debbano disporre dei capitali necessari, dei mezzi tecnici e degli elementi direttivi com-terra.

Io non sono di quelli che esaltano solo il lavoro materiale; onoro e apprezzo più che mai quest'altro elemento di ordine superiore, la intelligenza, la conoscenza, il patrimonio scientifico. Nè credo di essere in contraddizione quando, affermando di esser contrario come principio, alla prelazione, l'accetto in subordine a favore delle cooperative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Dichiaro che non posso accettare l'emendamento Canevari.

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Concordo col punto di vista espresso dal relatore.

VALENTINI ETTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Il principio della prelazione a favore dei coltivatori, non avventizi è uno di quelli che seduce, perchè afferma un dovere morale che noi vorremmo far diventare giuridico, quello di preferire la famiglia del contadino che per tanti anni l'ha, se non migliorato coltivato i fondi. Ma la enunciazione di questo principio senza alcuna determinazione come si legge nel testo della Commissione, come si legge nell'emendamento Canevari, non mi sento di approvarla. (*Interruzioni*).

Abbiamo appreso che l'onorevole Canevari, propone questo emendamento per il caso che sia votato il principio della prelazione. Ora codificare questo principio in questo momento senza riguardo a condizioni di luogo e di ambiente, senza alcuna considerazione ad estensioni di terreno, mi pare un salto nel buio.

Perciò il mio voto sarà avverso, non contro il principio che si vuole enunciare, ma contro la codificazione di questo principio fatta in questo modo assoluto, per cui esso si può risolvere in un dato economico gravissimo per l'economia nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Giavazzi, s'intende che nel caso che sia approvato l'emendamento Meda, ella rinuncia a tutti i suoi emendamenti.

Metto a partito la prima parte dell'emendamento Canevari, che corrisponde completamente alla prima parte dell'articolo 14 del testo della Commissione: « Nelle vendite volontarie dei fondi rustici è stabilito un diritto di prelazione nell'acquisto ».

(*Dopo prova e controprova è approvato*).

Metterò ora partito la seconda parte dell'emendamento Canevari: « A favore delle cooperative agricole, che comprendono, almeno la maggioranza dei lavoratori diretti dei fondi stessi ».

MEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Accetto, e non potrei nemmeno fare diversamente, convinto del resto che è il migliore, l'ordine della votazione così determinato. Avverto però che noi non voteremo la formula dell'onorevole Canevari perchè la consideriamo restrittiva; essa è compresa nella formula più larga nostra: non è,

in altri termini, che noi vogliamo non concedere alle cooperative; vogliamo concedere ad esse come anche ai diretti coltivatori non associati commercialmente.

DRAGO, *relatore*. Mi associo a nome della Commissione, a queste osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, insiste nel suo emendamento ?

CANEVARI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Canevari che rileggo: « A favore di cooperative agricole che comprendano almeno la maggioranza dei lavoratori diretti dei fondi stessi ». Questa parte dell'emendamento non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

LOLLINI. Vi sono degli astenuti.

PRESIDENTE. Coloro che si astengono sono pregati di darne segno.

*(Dopo prova e controprova è approvata).*

Metterò ora a partito il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Canevari: « Il diritto di prelazione non può essere esercitato quando il proprietario abbia venduto il terreno ad un ente pubblico ».

GIUFFRIDA. E i privati ?

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Pure essendo stato approvato l'emendamento Canevari a favore delle cooperative, non è detto che sia escluso, come del resto ammette il primo comma dell'articolo della Commissione, che oltre che dalle cooperative possa essere esercitato il diritto di prelazione anche dai singoli. *(Commenti).*

Voci. Perché vi siete astenuti ?

GIAVAZZI. Il testo della Commissione, oltre la parte che è stata votata dalla maggioranza, contiene la frase: « a favore dei coloni e di altri coltivatori diretti del fondo stesso anche se riuniti in cooperativa ». La parte « anche se riuniti in cooperativa », si capisce, che venga assorbita dall'emendamento Canevari; ma il resto non fu votato e deve perciò, a mio avviso, essere messo in votazione.

Voci. No! No!

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Sono convinto che l'interpretazione del voto deve essere precisamente l'opposto di quella data ora dall'onorevole Giavazzi. *(Commenti — Approvazioni a destra)*. L'emendamento Canevari era dichiaratamente sostitutivo *(Commenti)* di quello che era proposto dalla Commis-

sione. È stato posto in votazione in una maniera tale che non c'è ombra di dubbio. *(Commenti)*.

La discussione è avvenuta tra due tesi opposte, una che ammetteva il diritto di prelazione con la vastità indicata dalla Commissione, l'altra era, solo parzialmente, favorevole in genere al diritto di prelazione, ma concretamente la delimitava nel senso, che se diritto di prelazione ci dovesse essere, doveva intendersi limitato alle organizzazioni, così come erano indicate nell'emendamento Canevari. Approvato l'emendamento Canevari, ha trionfato una delle due tesi, quella cioè che ha ammesso il diritto di prelazione limitatamente alle cooperative... *(Commenti)*.

Voci al centro. No, no.

MEDA. Ha trionfato l'equivoco, se pure non qualche cosa di peggio ! *(Approvazioni al centro — Commenti animati)*.

MODIGLIANI. È vano dir parole grosse. Non è la prima volta (anche l'altra sera successe la stessa cosa), che ad un certo punto di una votazione, dei colleghi del centro della Camera si levano a dire che non avevano capito, che c'era un equivoco, e domandano che la votazione sia rettificata.

L'altra sera essi si arresero immediatamente alla osservanza che non vi sarebbe più lavoro possibile in un'Assemblea che, dopo aver votato...

Una voce al centro. Eravamo in quattro !

MODIGLIANI. In quattro o cento, il principio non può mutare. Non è possibile che un'Assemblea, dopo aver votato, torni sul voto protestando o adducendo... *(Rumori al centro)*... sia pure in perfetta buona fede, che c'è stato equivoco in alcuni. *(Rumori — Interruzioni al centro — Approvazioni all'estrema sinistra)*.

Il voto è quello che è. E vi faccio osservare che quando abbiamo chiesto che si constatasse precisamente se c'erano e quanti erano gli astenuti, non poteva sfuggire a nessuno che la richiesta aveva il preciso scopo di raffrontare i favorevoli ai contrari. Dunque non una, ma due volte, la Camera ha votato. Il voto c'è e deve restare. *(Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

MICHELI. Parlo per dichiarare il mio voto, non per seguire l'onorevole Modigliani nella interpretazione dei voti già passati. Quello che è stato è stato, e in questo momento non ci si può e non ci si deve preoccupare. Quello che ci può e ci deve preoc-

cupare è invece il voto che dobbiamo ancora dare.

L'onorevole Canevari, dopo che è stata dalla Camera approvata, con la nostra astensione, la sua proposta intorno alla prelazione, intende di fare un'eccezione al riguardo e propone, se non ho male inteso, che la prelazione non debba seguire quando la cessione del fondo venga fatta ad un ente pubblico.

Ora dichiaro, a nome anche di alcuni amici, che noi, pure essendo favorevolissimi alla prelazione, appunto per questo, non possiamo accettare questa eccezione che sorge ora, perchè verrebbe a menomare grandemente i vantaggi che noi riteniamo che dalla prelazione stessa possano sortire, in quanto che gli enti pubblici sono qualcosa di imponderabile, e nella nostra legislazione sono numerosissimi, e si possono fare sorgere quando si crede... •

CANEVARI. Ritiro la proposta.

MICHELI. Noi crediamo che nessuna eccezione si possa fare per menomare questo diritto, e io sono lieto che l'onorevole Canevari abbia aderito al mio pensiero, ritirando la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, ella dunque ritira il secondo comma?

CANEVARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. E il terzo comma?

CANEVARI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto a partito il terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Canevari: « È pure ammesso a favore delle cooperative agricole che abbiano già tenuto regolarmente affitanze agrarie, o abbiano requisiti di idoneità da stabilirsi nel regolamento, il diritto di prelazione negli affitti, o in determinate forme di temporaneo godimento dei fondi rustici ».

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. La Commissione fu unanime nello stabilire la prelazione in favore dei coltivatori diretti del fondo. Solo in linea secondaria, su proposta dell'onorevole Canevari dell'onorevole Bosi, si intese l'opportunità di aggiungere la locuzione dell'onorevole Canevari « anche se riuniti in cooperative ».

Ma qui si tratta di scegliere: o facciamo la prelazione sul sistema germanico cioè soltanto in favore dell'Istituto di colonizzazione, o la facciamo seguendo lo spirito, il sentimento, la psicologia delle nostre masse lavoratrici, vale a dire in favore dei coltivatori diretti.

Prego dunque i colleghi di ridurre la discussione e la votazione nei termini ai quali accennava l'onorevole Meda. Stabiliamo senz'altro il diritto di prelazione dei coltivatori diretti del fondo in vendita. Aggiungiamo (questo è il valore della nostra astensione, onorevole Meda) aggiungiamo la locuzione « anche se riuniti in cooperative », ma come valore in subordine, come valore secondario, non come affermazione di prima linea come vorrebbe l'onorevole Canevari. È questo l'equivoco in cui si stava per cadere. Orbene, noi affermiamo questo diritto e rimandiamo tutto il resto al regolamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ultimo comma dell'emendamento Canevari, del quale ho testè dato lettura.

(*Non è approvato*).

Comunico alla Camera il seguente emendamento degli onorevoli Ferrarese, Giavazzi, Mauro Francesco ed altri: « Lo stesso diritto di prelazione è riconosciuto a favore anche dei coloni e dei coltivatori diretti dei fondi del cui acquisto si tratti ».

MODIGLIANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. La mozione è di ordine duplice. Ho imparato ieri dalle parole del Presidente (che respingeva un emendamento inviato mentre si votava) che quando si è in votazione non si possono presentare emendamenti. Ed è logico, perchè la votazione segna la fine della discussione. Sarebbe troppo comodo, specialmente quando si vede che una votazione è andata male, che fosse possibile rimettere in discussione tutto.

Chi ha perso una battaglia parlamentare, si rassegni ad averla perduta. (*Rumori al centro*). Noi abbiamo perso delle centinaia di battaglie e ne perderemo delle altre centinaia, ma non ci siamo mai indotti ad insorgere con tentativi che non sono ammissibili. In secondo luogo osservo che la proposta, torna ad essere quella di prima.

La questione è decisa, la Camera si è pronunciata.

*Voce al centro*. No, no.

MODIGLIANI. Se la Camera in questo momento votasse su quell'emendamento, distruggerebbe il contenuto del voto che ha già emesso.

*Voce al centro*. Non è vero.

CAETANI. Io credo che questa volta abbia ragione.

MODIGLIANI. Quindi credo che il Presidente non possa accogliere l'emendamento,

sia perchè presentato tardivamente, sia perchè in contraddizione col risultato del voto acquisito alle decisioni della Camera.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Parmi che l'onorevole Modigliani ritenga di aver vinto una battaglia...

MODIGLIANI. Una scaramuccia.

MICHELI. La chiami come crede meglio, certo che la sua voce dà al piccolissimo episodio di oggi una importanza che non ha. Ad ogni modo qualunque possa essere l'opinione nostra intorno a quanto egli ha detto e intorno al voto antecedente della Camera, noi riteniamo che la presentazione della proposta dei colleghi Ferrarese e Giavazzi sia stata tempestiva e, per questo, giacchè l'onorevole Presidente l'ha già accettata, noi la voteremo, dato che essa risponde alle dichiarazioni che l'onorevole Meda ha fatte a questo proposito e che hanno illustrato la nostra astensione al riguardo, astensione la quale deve dimostrare all'onorevole Modigliani che la battaglia se è stata vinta, lo è stata per lo meno a metà, e che egli non può argomentare nulla che si riferisca al dibattito attuale, in quanto che noi, appunto avendo consentito che alle cooperative in primo luogo fosse data facoltà di prelazione, non intendevano e non potevamo intendere che fossero privati di quella i lavoratori singoli, inquantochè essi prima di tutti hanno questo diritto, una volta che anche i colleghi di parte socialista hanno questo ritenuto.

MODIGLIANI. No, devono costituire le cooperative. (*Commenti*).

MICHELI. La devono fare volontariamente la cooperativa, onorevole Modigliani, non per coercizione, perchè noi non vogliamo mettere una catena al collo di questi lavoratori, che sono altrettanto benemeriti come quelli che comprendono subito la utilità della cooperativa e la opportunità di avere questi vantaggi della legge.

Il lavoratore si associerà se lo crede, ma se non crede di unirsi ha diritto ugualmente alla prelazione. Questo è il sentimento nostro e questa la spiegazione, la ragione della precedente astensione nostra.

Onorevole Modigliani, per questo noi riteniamo che la proposta dei nostri colleghi sia tempestiva non solo, ma anche che convenga la sua approvazione a tutte le parti della Camera (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sarrocchi sulla mozione d'ordine.

SARROCCHI. ... sulla mozione d'ordine ma anche e necessariamente sul merito. Noi dobbiamo spiegare che anche sulla mozione d'ordine noi votiamo contro la tesi sostenuta dall'onorevole Micheli, e che lo facciamo per ragioni di procedura e per ragioni di merito. (*Commenti*).

Credo che dai colleghi del centro non mi possa venire nessun rimprovero perchè questa situazione è stata creata da loro...

MICHELI. Non abbiamo creato niente, e non facciamo rimproveri a nessuno. (*Commenti*).

SARROCCHI. Noi siamo perfettamente logici quando neghiamo che dopo l'approvazione dell'emendamento Canevari possa essere posto in discussione e, subordinatamente, che possa essere approvato, l'altro emendamento che è stato ora proposto e che è la riproduzione dell'articolo della Commissione e della prima parte dell'emendamento Meda.

In sostanza si vorrebbe innestare sopra un diritto di prelazione a favore delle cooperative - approvato col concorso vostro, o colleghi di parte popolare, perchè se non vi foste astenuti esso non sarebbe stato accolto - si vorrebbe innestare io dicevo, un diritto di prelazione concesso ai lavoratori delle singole unità poderali.

Noi affermiamo in primo luogo che questi due diritti di prelazione secondo noi sono inconciliabili.

Sarebbe necessario stabilire per lo meno una graduatoria fra questi due diritti di prelazione (*Interruzione dell'onorevole relatore*). altrimenti si arriverà ad una confusione enorme. E il compito non sarà facile.

In ogni modo noi siamo contrari a questo nuovo diritto di prelazione per alcune delle ragioni enunciate dall'onorevole Franceschi, tenuto conto anche, e particolarmente, della maniera in cui sono costituite le aziende e le fattorie nelle zone coltivate a mezzadria.

Fra questi due diritti di prelazione noi riteniamo più dannoso, e più lesivo del diritto di proprietà privata, quello che voi vorreste conferire per i singoli poderi ai singoli coloni che non quello che dall'altra parte della Camera si è domandato per l'intera azienda della maggioranza dei coloni stessi costituiti a favore delle cooperative. (*Commenti*).

UBERTI. È la battaglia che vince Modigliani.

MODIGLIANI. Lo facciamo per la produzione agricola, non per i voti.



SARROCHI. Ho accennato ad una considerazione di carattere locale, e prego la Camera di permettermi una breve spiegazione di questo concetto.

Nelle nostre aziende, particolarmente in Toscana e in Umbria, le fattorie sono composte di un certo numero di poderi; e il danno che verrebbe al proprietario dall'esercizio del diritto di prelazione per parte di singoli coloni sarebbe evidentemente massimo nel caso in cui, decidendosi alla vendita della sua tenuta, composta per esempio di dieci poderi, egli fosse obbligato a fare l'offerta di ciascun podere a ciascun colono, con la conseguenza che sei o sette o otto o nove coloni potrebbero esercitare il diritto di prelazione e gli altri potrebbero astenersene. In tal caso, nelle mani del proprietario o a sua disposizione rimarrebbe un piccolo numero di poderi non venduti, staccati e lontani fra loro e in ogni modo insufficienti rispetto a quel corredo di annessi, di magazzini ecc., che in ogni bene ordinata fattoria sono proporzionati al numero dei poderi.

D'altro canto i poderi venduti ai singoli coloni rimarrebbero privi dei mezzi necessari alla più elementare industria agricola. In questo modo si creerebbe il massimo danno per la proprietà e perciò noi consideriamo il sistema proposto dall'onorevole Giavazzi come peggiore di quello sostenuto ed ormai approvato con l'emendamento Canevari.

DRAGO, *relatore*. Ma non è questo il diritto di prelazione. Non si tratta di vendita coattiva!

SARROCHI. Ma si tratta dell'obbligo di vendere ai coloni se essi esercitano il diritto di prelazione.

Faccio anche osservare che per le ragioni enunciate dianzi dall'onorevole Bosi, e alle quali mi riferisco, noi temiamo molto le conseguenze della creazione di piccole proprietà in zone che non offrono per ora le condizioni necessarie di vita e di sviluppo.

PRESIDENTE. Questo è merito.

SARROCHI. Concludo. Le ragioni sono state dette, su questo punto, dall'onorevole Bosi. Queste ragioni ci porterebbero a votare contro l'emendamento e quindi la mia dichiarazione di voto, sotto questo punto di vista, è anticipata.

Ma per lo stesso interesse parlamentare, per lo stesso interesse che difendiamo nella lotta in cui siamo impegnati e per il minor danno della proprietà che vogliamo qui tutelare, noi voteremo a favore della mozione d'ordine dell'onorevole Modigliani.

MICHELI. La procedura non è stata mai questione di interesse.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Non ho mai preso la parola in questa importante discussione. Mi si permetta di fare una breve dichiarazione.

In tutti i dibattiti pubblici e privati, anche fra le parti più opposte, è costume di procedere con la massima equità. Ora qui abbiamo sentito l'onorevole Drago relatore della Commissione, il quale ha dichiarato, procedendosi alla votazione sull'emendamento Canevari che intendeva di non pregiudicare la proposta della Commissione che comprendeva, non soltanto le cooperative, ma anche i lavoratori singoli dei fondi.

Questa è la dichiarazione dell'onorevole Drago. Ora non possiamo negare ad una votazione posta in questi termini la possibilità di raggiungere i suoi effetti e quindi, trovo giusto il nuovo emendamento che viene proposto, e mi pare che questo emendamento sia in correlazione con l'ordine della discussione; col modo in cui è proceduta e col diritto che hanno le varie parti.

In linea di merito poi osservo che sta bene il diritto delle cooperative, ed io ho votato il diritto di prelazione, l'emendamento Canevari a favore delle cooperative, ma non si possono dimenticare i diritti dei singoli lavoratori, i quali hanno lavorato per secoli la terra e hanno anche il diritto di acquistarla.

MODIGLIANI. Si organizzino. (*Commenti*).

ALESSIO. Io ritengo che, con un concetto altamente democratico e in linea di equità, si possa e si debba votare sull'emendamento dell'onorevole Giavazzi. (*Applausi al centro — Commenti*).

MAURO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO FRANCESCO. Io sono un ammiratore dell'onorevole Modigliani (*Commenti*), e, come tale, mi auguro che sue le vittorie future siano un po' più conclusive di quelle, delle quali ha menato vanto quest'oggi.

L'argomento che noi trattiamo è, a mio modo di vedere, assai semplice, in quanto le dichiarazioni dell'onorevole Drago, avvalorate dalle ragioni esposte dall'onorevole Alessio, dimostrano che noi non abbiamo inteso, non votando l'ordine del giorno Canevari, di rinunciare al testo della Commissione; ma abbiamo voluto semplicemente significare la nostra preferenza per le coope-

relative in sede di esercizio del diritto di prelazione, in quanto siamo convinti che nella maggior parte dei casi le cooperative possono rappresentare quella maggiore efficienza culturale e quel miglior rendimento di lavoro, che la coltivazione dei singoli spesso non può dare, se non è accompagnati dai presidi della tecnica e della meccanica agraria.

Ma, ciò premesso, non intendiamo, conformemente alla dichiarazione di voto dell'onorevole Meda, e conformemente alle dichiarazioni del relatore, di escludere dall'esercizio di questo diritto i contadini, i coloni singoli, per quelle ragioni sentimentali e ideali che l'onorevole Alessio ha prospettato ed anche perchè molto spesso la costituzione della cooperativa non sarebbe utile.

Siamo precisi e chiari. Se vogliamo votare un disegno di legge, che negli articoli e nei paragrafi, consenta ai molti retori e uomini di legge di esercitare le loro sottigliezze verbali e la loro abilità pseudo-giuridica in questa discussione, e allora continuiamo pure: ma se vogliamo andare alla sostanza delle cose, diciamo che sia data la preferenza, nell'esercizio del diritto di prelazione, alle cooperative; ma non sia escluso il diritto di prelazione per i coloni singoli, per i coltivatori, le cui famiglie da decenni hanno fecondato i campi.

Onorevole Modigliani, è facile, seguendo una pura e semplice mentalità giuridica, costituire delle cooperative di due o tre lavoratori, ma questo sarebbe una finzione, che non tocca la sostanza dell'affermazione, che abbiamo voluta fare con la nostra astensione, consentendo l'approvazione dell'emendamento Canevari. Ciò non toglie che mentre il testo della Commissione dà, in linea principale, il diritto ai singoli e ammette come subordinato quello delle cooperative, noi invece vogliamo dire: prima vengono le cooperative, ma non devono essere esclusi i singoli.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Camera che gli onorevoli Nobili, Buffoni ed altri hanno presentato un emendamento all'emendamento degli onorevoli Ferrarese, Giavazzi e Mauro Francesco, perchè prima di tale emendamento Ferrarese siano scritte le parole: « In mancanza di cooperative aspiranti all'acquisto, lo stesso diritto è riconosciuto a favore dei coloni e dei coltivatori diretti dei fondi, del cui acquisto si tratta ».

**MODIGLIANI.** Oppongo la stessa pregiudiziale anche a questo emendamento... (*Rumori*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Modigliani ha sollevato una mozione d'ordine per due ragioni. La prima riguarda personalmente me. La seconda è di competenza della Camera. Esporrò come stanno le cose.

La prima ragione è che, trovandoci in votazione, non era possibile presentare alcun emendamento. E l'onorevole Modigliani si è riferito a un caso che si verificò nella seduta di ieri.

Ora, bisogna distinguere.

Se durante la votazione si presenta un emendamento all'emendamento che è messo ai voti, non è consentita codesta presentazione. Ma se si presenta un emendamento aggiuntivo all'articolo che non sia ancora completamente votato, emendamento aggiuntivo che potrebbe essere magari, dal punto di vista regolamentare, presentato anche come articolo aggiuntivo a parte, io non posso assolutamente non metterlo ai voti. (*Approvazioni*).

**MODIGLIANI.** Riconosco che ella ha ragione.

**PRESIDENTE.** Su questo primo punto, dunque, non vi è discussione.

Ieri mi fu presentato, durante la votazione, un emendamento aggiuntivo all'emendamento che avevo messo ai voti. Evidentemente, non potevo accettarlo. Ma questo d'oggi è un emendamento aggiuntivo all'articolo che non si è ancora votato; e, ripeto, l'onorevole Mauro Francesco avrebbe potuto presentare la stessa proposta, non sotto forma di emendamento aggiuntivo all'articolo, ma addirittura come articolo aggiuntivo.

Quindi, l'osservazione dell'onorevole Modigliani non ha fondamento.

La seconda osservazione non riguarda me: riguarda la Camera. Ma io, ho il dovere di esporre come stanno le cose.

Prima di mettere ai voti il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Canevari ho detto che vi erano due proposte da mettere in votazione: quella della Commissione e quella dell'onorevole Canevari.

La proposta della Commissione, era che il diritto di prelazione potesse essere esercitato a favore dei coloni e altri coltivatori diretti dei fondi stessi anche non riuniti in cooperative; e la proposta dell'onorevole Canevari, che era una proposta sostitutiva e non aggiuntiva del testo della Commissione, stabiliva che il diritto di prelazione potesse essere esercitato a favore delle cooperative agricole che comprendono almeno la maggioranza dei lavoratori diretti dei fondi stessi.

La proposta dunque, che faceva l'onorevole Canevari, era sostitutiva. Coloro che erano favorevoli al testo della Commissione dovevano votare contro la proposta dell'onorevole Canevari per poter poi votare a favore del testo del disegno di legge della Commissione.

L'onorevole Meda ha fatto una dichiarazione per dire che, astenendosi, non intendeva di votare contro il testo del disegno di legge; ma la verità è che coloro i quali votavano a favore dell'emendamento dell'onorevole Canevari votavano contro il testo del disegno di legge della Commissione; sicchè, se si dovesse rimettere ai voti puramente e semplicemente l'emendamento dell'onorevole Mauro Francesco, il quale riproduce fedelmente il testo del disegno della Commissione, la Camera dovrebbe esaminare se si tratti o no di un *bis in idem*, di una votazione che possa contrastare con quella che precedentemente ha avuto luogo.

Senonchè l'emendamento presentato dagli onorevoli Nobili, Buffoni ed altri, a mio avviso, elimina ogni discussione, perchè gli onorevoli Nobili, Buffoni ed altri propongono che si dica: « in mancanza di cooperative aspiranti all'acquisto il diritto di prelazione è ammesso a favore dei coloni ed altri coltivatori diretti dei fondi stessi, anche se non riuniti ». Cioè, non si tratta qui della stessa dizione del testo della Commissione, ma si tratta di una subordinata di fronte al voto che la Camera ha già emesso. Quindi inconciliabilità nel complesso della proposta Mauro Francesco e Nobili, Buffoni ed altri, non vi è. Si tratta di un nuovo emendamento, che, invece di riprodurre il testo della Commissione, rappresenta, ripeto, una subordinata al voto che la Camera ha già emesso. (*Approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nobili.

NOBILI. L'emendamento presentato da me e dai colleghi Buffoni ed altri ha un valore esclusivamente subordinato alla mozione d'ordine presentata dal collega Modigliani ed alla quale noi tutti aderiamo. Pertanto, resta inteso che quell'emendamento potrà venire in votazione, soltanto quando dalla Camera dovesse essere respinta la proposta dell'onorevole Modigliani.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. Io avevo chiesto di parlare per avere una spiegazione su questo emendamento aggiuntivo degli onorevoli colleghi della estrema sinistra.

Se questo emendamento vuol dire che viene accordato il diritto ai singoli soltanto quando manchi una cooperativa qualsiasi, anche costituita da elementi estranei al fondo, evidentemente noi non potremmo accettarlo, perchè allora si verrebbe a dar ad estranei al fondo il diritto di preferenza sopra quelli che sono i lavoratori del fondo...

*Voci dall'estrema sinistra.* No, no!

MODIGLIANI. Questo si è già votato!

GIAVAZZI. Ma, se vuole semplicemente dire che si dà il diritto alle cooperative composte della maggioranza, ecc, ecc., e soltanto quando manchino queste cooperative il diritto di prelazione è dato ai singoli lavoratori del fondo, allora noi potremmo aderire per ottenere che venga in votazione anche il diritto dei lavoratori singoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mauro Francesco.

MAURO FRANCESCO. Io dichiaro, associandomi alle considerazioni dell'onorevole Giavazzi che, se il testo dichiara: « qualora tali cooperative non esistano (riferendosi alle cooperative del primo emendamento Canevari), verrà accordata la prelazione, ecc. », nel caso che l'emendamento Nobili sia ritirato, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Micheli.

MICHELI. Io aderisco alle dichiarazioni fatte dai colleghi Giavazzi e Mauro; però, siccome le loro domande e le loro condizionali non possono avere che una risposta sola, cioè quella che i colleghi socialisti hanno già dato, e che invece di loro ha detto il testo chiaro e preciso dell'emendamento degli onorevoli Nobili e Buffoni, io mi permetto di dichiarare il mio voto intorno ad esso. Giacchè, indipendentemente dalla questione di procedura, in cui io non posso avere le preoccupazioni, i particolari interessi, ai quali ha accennato l'onorevole Sarrocchi, ma che io debbo guardare unicamente dal punto di vista del regolamento e con quei criteri che ha esposto l'onorevole Presidente, io debbo dichiarare a nome di alcuni amici, che non possiamo in alcun modo aderire alla proposta dei nostri colleghi Nobili e Buffoni.

Perchè? Perchè noi non possiamo rendere obbligatoria, per i contadini che coltivavano già il fondo, la costituzione di cooperative. Non solo, ma non possiamo nemmeno accettare la subordinata, perchè il concetto della prelazione viene a essere completamente eliminato. Del resto gli onorevoli colleghi di parte socialista

sanno che, quando fosse approvata la loro proposta, sarebbe facile a tutti quanti i lavoratori di una determinata zona di costituire la cooperativa. Ecco perchè io non comprendo le ragioni che ha esposto l'onorevole Sarrocchi, il quale ha dichiarato di essere contrario alle nostre organizzazioni, in quanto che egli temeva più facilmente la concorrenza dei contadini singoli che non quella delle cooperative organizzate. Or bene quando la legge domani farà questo obbligo, la cooperativa la costituiremo: si costituirà in cinque minuti, trovando cinque lavoratori e tre o quattro persone di buona volontà. (*Interruzioni — Rumori — Interruzione del deputato Lupi*).

E giacchè l'onorevole Lupi mi ricorda la mia qualità professionale, dirò che è appunto per questo che io parlo, e posso dire come le cooperative si possono formare. Ora le cooperative si possono fare tanto dai contadini che lavorano, come da quelli che non lavorano, con molta facilità. (*Rumori*).

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, esprima il suo pensiero sull'emendamento Nobili e Buffoni.

**DRAGO, relatore.** Lo accetto.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro...?

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** Lo accetto.

**MAURO FRANCESCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAURO FRANCESCO.** Io ho fatto mio l'emendamento dei colleghi socialisti ma purchè non si dica: in mancanza di cooperative», bensì: «in mancanza di tali cooperative».

Prego i colleghi socialisti di volere accedere a questo mio concetto perchè mi pare di aver capito che il loro pensiero sia questo, che la prelazione debba essere accordata in un primo tempo alle cooperative già regolarmente costituite, e non ai lavoratori pivuti da qualsiasi parte, che possono essere anche strumenti di speculazione.

Vogliamo quindi essere precisi. Le cooperative cui alludiamo in questo momento sono le cooperative, delle quali è detto nell'emendamento Canevari. Epperò io desidero che il testo sia così corretto: in mancanza di tali cooperative, ecc. ecc.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nobili accetta modifica?

**NOBILI.** Io avevo dichiarato che il mio emendamento, a mio modo di vedere, può essere discusso soltanto dopo risolta la

pregiudiziale proposta dall'onorevole Modigliani.

Ad ogni modo, giacchè sono invitato a dire il mio pensiero su quanto hanno dichiarato gli onorevoli Micheli e Maurizio debbo dir che il pensiero esposto dall'onorevole Micheli coincide col nostro. Nel formulare quell'ordine del giorno noi intendevamo riferirci esclusivamente alle cooperative delle quali è parola nell'articolo.

D'altra parte pare a noi che, anche concepito in quel senso, l'emendamento non possa prestarsi a diversa interpretazione, perchè le cooperative ammesse all'esercizio del diritto di prelazione sono soltanto quelle di cui è parola nella prima parte dell'articolo.

Per quanto poi si riferisce all'obiezione dell'onorevole Micheli, mi pare basti una semplice risposta. Se ammettiamo confusamente il diritto di prelazione a favore delle cooperative ed a favore dei coloni, chi stabilirà l'ordine nel quale questo diritto di prelazione dovrà essere fatto valere?

Il nostro emendamento tende a stabilire quest'ordine. Pertanto insistiamo nel nostro emendamento, sempre subordinatamente al voto sulla mozione dell'onorevole Modigliani, e dichiariamo che non abbiamo niente in contrario a che esso possa essere modificato nella forma suggerita dall'onorevole Mauro.

**MODIGLIANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MODIGLIANI.** Osservo che nella forma prima presentata da altri e poi fatta propria dai colleghi del centro, l'emendamento è contrario sostanzialmente al voto della Camera, e quindi secondo me esso è resistito dallo stesso rilievo procedurale che già feci. La dimostrazione di ciò è assai semplice. Se avete votato che un diritto di prelazione non si eserciti se non attraverso la costituzione di una cooperativa, quando voi poi approvate un emendamento che dice che in difetto dell'esistenza delle cooperative, il diritto di prelazione lo possono esercitare i singoli, ciò vuol dire sabotare nella sostanza il contenuto di quello che è stato votato.

*Voci.* No, no!

**MODIGLIANI.** E per una ragione semplicissima: che quando voi lasciate aperto l'adito a tutti gli appetiti individuali della terra che non hanno niente a che fare con la rivendicazione alla collettività della terra, le cooperative non si costituiranno più. Ora il voto della Camera ha proprio risolto il seguente problema: « Si deve preferire l'appetito individuale sia pure rispettabile e sentimentalmente simpatico del contadino che

spezza la cultura che diminuisce la produzione, oppure si deve preferire il diritto di prelazione della collettività dei contadini che soddisfacendo il diritto di rivendicazione della terra, non diminuisce la produzione sociale? ». E la Camera ha votato per questa seconda soluzione. Votare ora per l'emendamento vuol dire annullare questa seconda soluzione.

DRAGO, *relatore*. La Camera è sdruciolata in quella approvazione.

MODIGLIANI. Siamo sempre lì. A volte si casca, a volte si è buttati in terra, a volte si sdruciola, ma quando si è in terra il buon gusto insegna a rassegnarsi! (*Commenti*).

Quindi per la sostanza della cosa, e per lo scopo manifesto dell'emendamento io oppongo anche all'emendamento così concepito la stessa osservazione pregiudiziale. Ove questa fosse respinta, dichiaro fin d'ora che almeno per conto ed in coerenza a quanto sono venuto dicendo, voterò contro l'emendamento anche così formulato.

DRAGO, *relatore*. Non bisogna mai strvincere.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'emendamento è così definitivamente formulato, con la modifica proposta dell'onorevole Mauro Francesco e accettata dall'onorevole Nobili: « In mancanza di tali cooperative aspiranti all'acquisto, lo stesso diritto è riconosciuto a favore dei coloni e dei coltivatori diretti del fondo del cui acquisto si tratta ».

L'onorevole Modigliani solleva questa pregiudiziale: egli sostiene che la Camera abbia già votato su questo identico argomento, approvando il primo comma dell'emendamento Canevari.

Debbo quindi mettere prima a partito la mozione d'ordine dell'onorevole Modigliani. Coloro che sono favorevoli alla mozione d'ordine, nel senso che non si possa mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Nobili cui ha aderito l'onorevole Mauro Francesco sono pregati d'alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto a partito l'emendamento degli onorevoli Nobili e Mauro Francesco.

(*Dopo prova e controprova è approvato — Commenti — Rumori a destra — Scambio di apostrofi fra il centro e la destra*).

L'onorevole Majolo ha presentato il seguente emendamento: « Nelle vendite forzate a parità di prezzo, l'aggiudicazione avrà luogo a favore degli enti o persone cui è riconosciuto il diritto di prelazione dalla presente legge ».

L'onorevole Majolo ha facoltà di svolgerlo.

MAJOLO. Una volta che la Camera ha ammesso il diritto di prelazione nelle vendite volontarie, non vedo la ragione perchè esso non deva ammettersi nelle vendite forzate.

Prego quindi la Camera di votare il mio emendamento, che serve ad evitare le frodi al diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito ad esprimere il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Majolo.

DRAGO, *relatore*. Per non eludere la disposizione dell'articolo 14, mi sembrerebbe opportuno d'accettare la proposta dell'onorevole Majolo.

Soltanto faccio notare che questa proposta deve venire in linea subordinata, perchè quando noi abbiamo stabilito tutta una quantità di enti che avranno diritto alla prelazione, viene a mancare il fine di eludere la legge, e questa disposizione diventa superflua. Non mi oppongo pertanto all'emendamento, ma dico che non è questa la sua sede, perchè prima dobbiamo discutere delle persone giuridiche in favore delle quali deve esercitarsi la prelazione, ancor prima che per le cooperative.

Demandiamo dunque anche questa materia al regolamento.

PUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI. Nelle vendite forzate c'è l'asta pubblica in cui parità di prezzo non ci può essere mai. Desidererei che l'onorevole Majolo precisasse qualche caso pratico al quale può applicarsi il suo emendamento.

PRESUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTI. La proposta dell'onorevole Majolo può non essere formulata in modo eccessivamente esatto, ma risponde ad una vera necessità per impedire le frodi del proprietario che voglia sfuggire al diritto di prelazione e che per raggiungere questo scopo si faccia espropriare da un creditore simulato.

Può benissimo rimediarsi a questo pericolo stabilendo che coloro i quali hanno il diritto di prelazione possano sostituirsi entro un dato termine all'aggiudicatario, domandando quindi l'acquisto del fondo.

GIAVAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVAZZI. La questione è stata risolta dalla legge germanica, in senso diverso da quello prodotto dall'onorevole Majolo, esclu-

dendo il diritto di prelazione quando vi sia l'asta. E credo a ragione, perchè l'unica ragione che si porta e che è meritevole di esame, è quella che taluno possa provocare l'asta allo scopo di eludere la prelazione.

Ma quando si pensa che per tentare di eludere la legge il proprietario deve sottoporsi all'esperimento di asta, nel quale non è egli che fissa il prezzo, ma la volontà altrui, e in cui potrebbe presentarsi un solo concorrente a determinare un basso prezzo, e pertanto questo sotterfugio non ha che la probabilità di riuscire a danno dello stesso proprietario, mi pare che questo pericolo si debba escludere.

D'altra parte, se si ammettesse la prelazione nel caso dell'asta, io domando chi si presterebbe alle aste. E allora non si fa solo il danno del proprietario, ma si farà anche il danno dei creditori iscritti, in tutti i casi in cui l'asta è provocata non dal proprietario, ma dalla legge.

Per queste ragioni, dato anche l'emendamento Meda, che è diretto a rimandare alla Commissione del regolamento le questioni di natura giuridica, che non possono essere risolte da un'assemblea di carattere politico, pregherei il collega Majolo di ritirare l'emendamento, con l'intesa che anche questa questione verrà valutata in sede più competente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza Gabriello.

**CARNAZZA GABRIELLO.** A me pare che il diritto di prelazione e la vendita forzata siano due cose inconciliabili. Una volta che non c'è nessun divieto di presentarsi all'asta nè per le cooperative, nè per altri, il diritto di prelazione viene esercitato di fatto, e non c'è proprio bisogno di riferirlo anche alla vendita forzata.

La questione può sorgere e in modo molto più grave per la vendita con la purgazione delle ipoteche...

**SARROCCHI.** Che cosa succederà mai in materia ipotecaria ?

Speriamo che lo sappiano almeno i popolari !

**CARNAZZA GABRIELLO.** Che l'inconveniente della frode tentata possa accadere nella purgazione delle ipoteche è verissimo, e sono d'avviso che in questo caso debba essere disciplinato dal regolamento; ma per quanto riguarda la vendita forzata credo che i due diritti siano inconciliabili, e rivolgo quindi preghiera all'onorevole Majolo, di ritirare il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Majolo.

**MAJOLO.** Si tratta di rimandare la questione al regolamento; sta bene, ma io faccio osservare che la formula dell'aggiunta all'articolo, pur essendo effettivamente imperfetta, si riferisce ad una questione realmente esistente; se voi riconoscete il diritto di prelazione nella vendita a favore del coltivatore, se prelazione significa preferenza alle stesse condizioni di fronte agli altri concorrenti; può ben darsi che vi sia un'offerta di prezzo non tutta in contanti; ed allora il proprietario, che ha avuto un'altra offerta alle stesse condizioni del contadino, per dare la terra al primo offerente, può trovare la formula dell'espropriazione per escludere il contadino, essendo base della vendita forzata il pagamento in contanti del prezzo. Del resto nel regolamento si esamineranno tutti questi casi e saranno disciplinati.

**PRESIDENTE.** Quindi ella ritira il suo emendamento.

**MAJOLO.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora non resta che l'emendamento Meda che è stato accettato dal Governo e dalla Commissione: « I modi, i termini, le forme, le condizioni per l'esercizio di tale diritto saranno stabiliti nel regolamento ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

S'intendono quindi ritirati tutti gli emendamenti aggiuntivi che erano stati presentati a quest'articolo dall'onorevole Giavazzi.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ciappi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**CIAPPI.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1919, recante provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione. (687)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita, ed iscritta nell'ordine del giorno.

#### Chiusura di votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

**Sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Domani si terranno due sedute alle ore dieci e alle ore quindici.

Nella seduta antimeridiana si continuerà la discussione sul disegno di legge: stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Procediamo alla formazione dell'ordine del giorno per la seduta pomeridiana.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Uberti. Ne ha facoltà.

UBERTI. Chiedo che si discuta nella seduta di domani prima di continuare la discussione del disegno di legge: latifondo, il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali. (*Approvato dal Senato*) — Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi. (*Approvato dal Senato*) — Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione od a uso di ufficio. (*Approvato dal Senato*). — Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032, relativo ai fitti di negozi. (*Approvato dal Senato*).

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Si tratta di un disegno di legge che richiederà una certa discussione e quindi non potrei consentire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro del tesoro. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo che si iscriva per primo nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani il disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e al bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1921-22.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Romita. Ne ha facoltà.

ROMITA. Chiedo che si discuta domani il disegno di legge per la tutela del titolo di ingegnere.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Questo disegno di legge involge gravi questioni e richiederà lunga discussione; perciò non posso consentire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cutrufelli. Ne ha facoltà.

CUTRUFELLI. Domani dovrà svolgersi una interrogazione dell'onorevole Lombardo-Pellegrino, ai ministri dell'interno, e dei lavori pubblici, al primo, « per sapere se è vero che il comune di Messina per impianti elettrici che intende fare a cadute di acqua che non sono state ancora constatate per ottenere dal ministro del tesoro onorevole Peano sui fondi addizionali del terremoto le somme occorrenti, cerchi di escludere ogni concorso e nomina relativa, chiamando direttamente l'ingegnere Soleri fratello dell'ex-ministro che sarà competentissimo, ma che non ha ragione di sottrarsi alla legge del concorso »; al secondo, « per sapere se il piano anche di massima delle opere che vorrebbero farsi con l'istituzione di questo nuovo servizio sia stato opportunamente stabilito e studiato e quale nelle sue linee generali ».

Poichè io ho presentato una interrogazione sullo stesso argomento, chiedo che sia abbinata a questa.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Angelis. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS. All'ordine del giorno di domani è una mia interrogazione sui fatti di Acquapendente: chiederei che domani potesse avere la precedenza.

PRESIDENTE. Non è possibile alcuno spostamento. Però domani, sono all'ordine del giorno le due interrogazioni degli onorevoli Lombardo-Pellegrino e Cutrufelli, di cui si è parlato ora, e altre tre soltanto prima della sua. Ella può quindi sperare che la sua possa essere discussa domani.

**Risultato di votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge con una aggiunta approvata dal Senato, del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, (modificanti il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 903, e il Regio decreto 1º settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni rela-

tive al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 307 |
| Maggioranza . . . . .    | 154 |
| Voti favorevoli. . . . . | 268 |
| Voti contrari . . . . .  | 39  |

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 307 |
| Maggioranza . . . . .    | 154 |
| Voti favorevoli. . . . . | 267 |
| Voti contrari . . . . .  | 40  |

(La Camera approva).

Autorizzazione della spesa di lire 54,620,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 307 |
| Maggioranza . . . . .    | 154 |
| Voti favorevoli. . . . . | 273 |
| Voti contrari . . . . .  | 34  |

(La Camera approva).

Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 307 |
| Maggioranza . . . . .    | 154 |
| Voti favorevoli. . . . . | 280 |
| Voti contrari . . . . .  | 27  |

(La Camera approva).

Modificazione al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza sulle pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Presenti e votanti. . . . | 307 |
| Maggioranza . . . . .     | 154 |
| Voti favorevoli. . . . .  | 284 |
| Voti contrari . . . . .   | 23  |

(La Camera approva).

Provvedimenti per il trasferimento nel palazzo Reale di Napoli della Biblioteca nazionale e della Biblioteca San Giacomo di detta città.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 307 |
| Maggioranza . . . . .    | 154 |
| Voti favorevoli. . . . . | 272 |
| Voti contrari . . . . .  | 35  |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agnesi — Agnini — Agostinone — Aldi-Mai — Aldisio — Alessio — Alice — Anile.

Baldassarre — Banderali — Banelli — Baracco — Baranzini — Baratono — Basso — Baviera — Beltrami — Beltramini — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benni — Bertini — Bertone — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo — Biavaschi — Bogianckino — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bosco-Lucarelli — Bosi — Braschi — Bresciani — Brezzi — Broccardi — Brunelli — Brusasca — Bubbio — Buffoni — Buonocore — Bussi — Buttafochi.

Caccianiga — Caetani — Cagnoni — Caldarà — Calò — Camera — Camerata — Canepa — Canevari — Cao — Capobianco — Caporali — Cappa Paolo — Cappelleri — Caradonna — Garapelle — Carbonari — Carboni-Boj — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cascino — Casoli — Celesia — Chiesa — Chiggiato — Ciano — Ciappi — Cicogna — Cingolani — Cirincione — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Compagna — Congiu — Conti — Corazzin — Corgini — Coris — Cosattini — Costa — Cotugno — Crisafulli-Mondio — Cristofori — Curti — Outrufelli.

D'Alessio — D'Ayala — De Andreis — De Angelis — De Bellis — De Berti — De Capitani d'Arzago — De Cristofaro — De Filippis Delfico — De Gasperi — De Giovanni Alessandro — Degni — D'Elia — De Vecchi — De Vito — Di Fausto — Di Marzo — Donati — Drago — Ducos — Dudan.

Ellero — Ercolani.

Facta — Falcioni — Fantoni — Faranda — Farina — Faudella — Fazio — Fazzari — Federzoni — Ferrarese — Ferrari Adolfo — Ferrari Giovanni — Ferri Leopoldo — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Florian — Franceschi — Fulci.

Galeno — Gallavresi — Garibotti — Gavazzeni — Giacometti — Giavazzi — Giuffrida — Giunta — Giuriati — Grandi Achille — Grandi Rodolfo — Grassi — Gray Ezio — Graziano — Greco — Gronchi — Guarienti.

Imberti — Improta.

Jacini.

Krekich.

La Loggia — Lancellotti — Lanfranco — Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Larussa — Lazzari — Lissia — Locatelli



— Lollini — Lombardi Nicola — Lombardo Pellegrino — Lopardi — Lucangeli — Luciani — Lupi.

Macchi Luigi — Macrelli — Majolo — Mancini Augusto — Marchioro — Marconcini — Marescalchi — Marino — Mariotti — Marracino — Martini — Masciantonio — Mattei-Gentili — Matteotti — Mauro Francesco — Maury — Mazzarella — Mazzini — Mazzolani — Mazzoni — Mazzucco — Meda — Mendaja — Merlin — Merloni — Miceli-Picardi — Micheli — Miglioli — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Modigliani Giuseppe — Monici — Montemartini — Montini.

Nasi — Negretti — Netti Aldo — Nobili — Novasio.

Olivetti — Ostinelli.

Padulli — Pallastrelli — Palma — Pancamo — Panebianco — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Peano — Pecoraro — Pellizzari — Perrone — Persico — Pesante — Petrillo — Peverini — Pezzullo — Philipson — Piemonte — Pietravalle — Pistoia — Piva — Podgornik — Poggi — Presutti — Prunotto — Pucci.

Quilico.

Raineri — Riccio — Rocco Alfredo — Rocco Marco — Romani — Romita — Rosa Italo — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Rossini — Ruschi.

Sacchi — Salandra — Salvadori — Salvalai — Sandroni — Sanna-Randaccio — Sarocchi — Sbaraglini — Scotti — Selmi — Sensi — Serra — Siciliani — Signorini — Sipari — Smorti — Spada — Spagholi — Squitti — Stancanelli — Stefini — Stella.

Tamborino — Tangorra — Tassinari — Termini — Tinozzi — Tiraboschi — Todeschini — Tofani — Tommasi — Tonello — Torre Andrea — Torre Edoardo — Toscano — Tosti — Tripepi — Trozzi — Tuntar — Tupini.

Uberti.

Valentini Ettore — Valentini Luciano — Vallone — Vella — Ventavoli — Vicini — Villabruna — Visco — Volpi — Volpini.

Zanardi — Zegretti — Zirardini Gaetano — Zucchini.

*Sono in congedo:*

Angelini — Aroca.

Bellotti Pietro — Belotti Bortolo.

Casalicchio — Celli — Ciriani.

Di Giovanni Edoardo.

Giolitti.

Lussu.

Martire — Murgia — Musatti.

Orlando.

Petriella.

Reale — Rossi Cesare — Rubilli.

Scialabba.

Terzaghi.

Veneziale — Visocchi.

*Sono ammalati:*

Capitano — Casalini.

Farioli.

Pivano — Pogatschnig.

Tròilo.

*Assenti prr ufficio pubblico:*

Bacci.

Flor — Fontana — Frova.

Gonzales.

Orano.

Paleari.

Sitta.

Tamanini.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

PADULLI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza dei sistemi esagerati, anzi, errati, che in provincia di Novara si adottano nell'estimo — a scopo di tassazione — di certi terreni incolti o mal coltivati, sistemi che oltrechè rappresentare un'ingiustizia, sono di grave danno, in quanto possono impedire l'intraprendersi, come invece sarebbe desiderabile fosse fatto, della bonifica e dell'intensificazione della coltivazione di quelle plaghe. Desidera inoltre sapere quali provvedimenti intenda il ministro prendere al riguardo.

« Alicè ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se è vero che nel Palazzo del *Giornale di Torino*, siano depositati quasi cento milioni di prodotti chimici e sanitari con danno della merce che si avaria e dello stabile che deperisce e non può così essere utilizzato e sistemato.

« Romita ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, per sapere se creda con-

forme a criteri di buona amministrazione spendere sette milioni per i proiettili necessari per fare le gare di tiro con raddoppiato programma, quando durante l'anno non sono state fatte le esercitazioni di tiro e mancano i fondi per fare nell'esercizio 1922-23 le esercitazioni normali.

« Presutti ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni del ritardo frapposto ad autorizzare le Casse di risparmio a partecipare all'Unione cooperativa per l'assunzione dei lavori all'estero; e per sapere se si rendano conto che vengono così ad impedire alle Casse di risparmio di concorrere al finanziamento di una istituzione, di cui è escluso qualsiasi rischio per il capitale, e che — mentre imperversa la disoccupazione e quasi tutti gli sbocchi sono chiusi agli operai — avvia questi alla ricostruzione dei paesi distrutti dalla guerra in Francia, procurando loro lavoro, congruamente remunerato, nella libera e dignitosa forma della cooperazione.

« Canepa, Canevari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia consentito alla Direzione generale delle ferrovie di Stato di danneggiare il commercio della provincia di Messina — e la rinascita della città — facendo mancare a Messina e Giardini quei carri che abbondano in altre città.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per assicurare il rispetto delle prerogative parlamentari e delle deliberazioni dell'Assemblea legislativa di fronte al fatto che il presidente del Tribunale penale di Acqui il 10 giugno 1922 ordinava la citazione dell'onorevole deputato Giovanni Battista De Martini a comparire avanti il Tribunale di Acqui per il giorno 10 luglio 1922 per rispondere del delitto di cui all'articolo 247 Codice penale commesso in Acqui il 23 gennaio 1921, mentre precisamente per tale imputazione, su conforme proposta della Commissione degli affari di giustizia, la Camera dei deputati con deliberazione del 24 maggio 1922 (1ª tornata) negava l'autorizzazione a procedere.

« Buffoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla esecuzione dei

progetti di bonifica del comprensorio di Piccinara, e di tutte le restanti zone della Palude Pontina, e ciò in relazione alla attività del Consorzio e delle popolazioni pontine, le quali da tempo attendono la redenzione di quelle terre.

« Monici ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, del tesoro, e dell'industria e commercio, per sapere se, tenuto conto della viva agitazione esistente fra i bancari dei grandi Istituti di credito ordinario, ad evitare la possibilità di conseguenze assai dolorose per la tranquillità del nostro paese, non credano opportuno intervenire per richiamare le Direzioni degli istituti stessi e specialmente quella della Banca commerciale, al rispetto del concordato stipulato con la rappresentanza del personale e che viene sistematicamente violato in tutte quelle disposizioni che rappresentano già diritti quesiti degli impiegati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sandulli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere — riferendosi alla risposta data alla sua interrogazione con la quale invitava il Ministero delle finanze a disporre perchè la Regia Intendenza di finanza di Torino rivedesse la matricola nella tassa del vino pel comune di Candia Canavese (Torino) ed ora aggiunge pei comuni di Barone, Corio, Montelenghe, Vische e Albiano d'Ivrea — quali sono i risultati delle sue informazioni e quali sono i provvedimenti di conseguenza adottati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Romita ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere:

1°) se e come intenda provvedere alla promozione a ricevitori principali dei ricevitori del registro di III categoria ammessa col decreto 29 gennaio 1921, n. 232, fissante il termine del novembre che minaccia di trascorrere invano in conseguenza articolo 9 legge 13 agosto 1921, n. 1080;

2°) se non creda di risolvere la antica questione del riconoscimento del servizio prestato dai ricevitori a ispettori quali commessi agli effetti della pensione;

3°) se sia stata presa una decisione e quale circa la pensione al personale sussidiario degli uffici registro e ipoteche in conformità agli affidamenti avuti nella seduta del 20 maggio 1922 della Camera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bonardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali difficoltà si frappongano ancora allo esonero degli Uffici registro dalla vendita dei valori bollati in conformità al decreto predisposto dall'onorevole Soleri e agli affidamenti avuti nella seduta della Camera del 20 maggio 1922. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bonardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non creda opportuno d'intervenire presso le competenti autorità onde vengano corrisposti al dottor Alberti Basilio, medico condotto nel comune di San Teodoro (Messina) lo stipendio e i caro-viveri che da 4 anni non percepisce, malgrado insistenti reclami e relativi affidamenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Graziano ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Buffoni. Ne ha facoltà.

BUFFONI. Ho presentato questa sera una interrogazione urgente al ministro della giustizia e desidererei di sapere se egli è disposto a rispondermi subito.

CASCINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto*. Per questa interrogazione ho dovuto domandare delle informazioni, che spero di potere aver domani.

BUFFONI. Si tratta del processo in cui è imputato l'onorevole De Martino.

Nella seduta del 24 maggio la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere contro questo nostro collega, e ciò nonostante il presidente del tribunale di Acqui, in data 10 giugno, ha fatto notificare la citazione all'onorevole De Martino fissando il processo per il giorno 20 prossimo venturo.

PRESIDENTE. Ne parlerò io con l'onorevole ministro guardasigilli.

CANEVARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Ho presentato, insieme con l'onorevole Canepa, una interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio e all'onorevole ministro dell'industria, per sapere le ragioni per cui non sono ancora state autorizzate le Casse di risparmio, e specialmente quelle dell'Alta Italia, a finanziare le cooperative per i lavori assunti in Francia.

Da due mesi sono state presentate le domande, ma non abbiamo avuto ancora risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario all'industria e commercio.

BOSCO-LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Mi pare che queste domande non siano state presentate. Ad ogni modo potremo esaminare la questione, anche senza che l'interrogazione sia svolta.

Resta così stabilito.

PRESIDENTE. È stato già stabilito che domani vi sarà seduta alle ore 10. Ricordo però alla Camera che domani alle ore 9 sono convocate le varie Commissioni, soltanto per la loro costituzione.

La seduta termina alle 19.35.

#### *Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 10.*

1. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1404)

#### *Discussione dei disegni di legge:*

2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1009)

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1010)

*Alle ore 15.*

1. Interrogazioni.

2. *Discussione del disegno di legge:*

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e al bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1921-22. (1594)

3. Votazione per la nomina di un Questore della Camera.

4. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna. (742-742-bis)

*Discussione dei disegni di legge:*

5. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1001)

6. Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1013)

---

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

PROF. T. TRINCHERI.

---

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati